

**REGOLAMENTO COMUNALE PER LA TUTELA DEL BENESSERE DEGLI ANIMALI E LA LORO
CONVIVENZA CON I CITTADINI**

Il Consiglio Comunale

- **Visto** l'articolo 3 del D.P.R. 31 marzo 1979 che attribuisce ai Comuni la funzione di vigilanza sulla osservanza delle leggi e dei regolamenti generali e locali, relativi alla protezione degli animali;
- **Visto** l'articolo 13 della parte II del Trattato dell'Unione Europea che riconosce gli animali come esseri senzienti impegnando su ciò anche gli Stati membri, ratificato ed eseguito con Legge 2 agosto 2008, n. 130;
- **Visto** il Decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954, n.320 "Regolamento di Polizia Veterinaria";
- **Vista** la legge nazionale 14 agosto 1991, n.281, la legge regionale 3 aprile 1995, n. 12 e s.m.i. per la tutela degli animali d'affezione e la prevenzione del randagismo, la legge regionale 17 dicembre 2018, n. 56 "Norme per l'accesso alle spiagge degli animali da affezione";
- **Visto** il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 28 febbraio 2003 Recepimento dell'accordo recante disposizioni in materia di benessere degli animali da compagnia e pet-therapy, nonché la legge regionale 18 ottobre 2016, n. 24 "Interventi assistiti con gli animali";
- **Visto** il Decreto Legislativo 26 marzo 2001 n.146 Attuazione della direttiva 98/58/CE relativa alla protezione degli animali negli allevamenti;
- **Visto** il Regolamento (CE) n.1/2005 del Consiglio del 22 dicembre 2004 sulla protezione degli animali durante il trasporto e le operazioni correlate che modifica le direttive 64/432/CEE e 93/119/CE e il Regolamento (CE) n.1255/97 nonché il relativo Decreto Legislativo 25 luglio 2007 n. 151 "Disposizioni sanzionatorie per la violazione delle disposizioni del Regolamento (CE) n. 1/2005";
- **Visto** il Decreto Legislativo 1 settembre 1998, n.333 Attuazione della direttiva 93/119/CE relativa alla protezione degli animali durante la macellazione o l'abbattimento e il Regolamento (CE) n.1099/2009 del Consiglio del 24 settembre 2009 relativo alla protezione degli animali durante l'abbattimento;
- **Vista** la Legge 7 febbraio 1992, n.150 Disciplina dei reati relativi all'applicazione in Italia della Convenzione sul commercio internazionale delle specie animali e vegetali in via d'estinzione, firmata a Washington il 3 marzo 1973, di cui alla legge 19 dicembre 1975, n.874, e del Regolamento (CEE) n.3626/82, e successive modificazioni, nonché norme per la commercializzazione e la detenzione di esemplari vivi di mammiferi e rettili che possono costituire pericolo per la salute e l'incolumità pubblica;
- **Visto** il D.M. Ambiente 19.4.1996 e successive modifiche recante l'elenco delle specie animali che possono costituire pericolo per la salute e l'incolumità pubblica, di cui è proibita la detenzione;
- **Viste** la Convenzione di Washington sul commercio internazionale delle specie di fauna e flora selvatiche minacciate di estinzione (CITES), il Regolamento (CE) 865/2006 della Commissione e s.m.i., la Legge 150/92 e s.m.i.;

- **Visto** il Decreto Legislativo 27 gennaio 1992, n.116 Attuazione della direttiva n.86/609/CEE in materia di protezione degli animali utilizzati a fini sperimentali o ad altri fini scientifici e la Direttiva 2010/63/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 22 settembre 2010 sulla protezione degli animali utilizzati a fini scientifici;
- **Vista** la Legge 11 febbraio 1992, n.157 Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio;
- **Visto** l'articolo 31 della Legge 29 luglio 2010 n.120 Disposizioni in materia di sicurezza stradale che fissa le modifiche agli articoli 177 e 189 del Decreto Legislativo n. 285 del 1992, riguardo ai mezzi di soccorso per animali e agli incidenti con danni ad animali.
- **Vista** la Legge 4 novembre 2010, n.201 Ratifica ed esecuzione della Convenzione europea per la protezione degli animali da compagnia, fatta a Strasburgo il 13 novembre 1987, nonché norme di adeguamento dell'ordinamento interno. - **Vista** la legge 20 luglio 2004, n.189 Disposizioni concernenti il divieto di maltrattamento degli animali, nonché di impiego degli stessi in combattimenti clandestini o competizioni non autorizzate, modificata e integrata all'articolo 2 dal Decreto Legislativo 15 marzo 2010, n.47 e dall'articolo 49 della Legge 4 giugno 2010, n. 96;
- **Visti** gli articoli 544-bis e 544-ter del Codice penale così come modificati dall'articolo 3 della Legge 4 novembre 2010, n.201, e gli articoli 544-quater, 544-quinquies, 544-sexies, 638, 672 e 727 del Codice penale;
- **Vista** l'Ordinanza del Ministero della Salute contingibile ed urgente concernente la disciplina di manifestazioni popolari pubbliche o private nelle quali vengono impiegati equidi, al di fuori degli impianti e dei percorsi ufficialmente autorizzati;
- **Vista** l'Ordinanza del Ministero della Salute contingibile e urgente Proroga e modifica dell'ordinanza 18 dicembre 2008 norme sul divieto di utilizzo e di detenzione di esche o bocconi avvelenati;
- **Vista** l'Ordinanza del Ministero della Salute contingibile e urgente Proroga dell'Ordinanza 6 agosto 2008 recante misure urgenti per l'identificazione e la registrazione della popolazione canina;
- **Vista** l'Ordinanza del Ministero della Salute contingibile ed urgente 22 marzo 2011 Differimento del termine di efficacia e modificazioni dell'Ordinanza del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali 3 marzo 2009, concernente la tutela dell'incolumità pubblica dall'aggressione dei cani e le successive proroghe;
- **Considerata** la Dichiarazione Universale dei diritti dell'animale proclamata all'Unesco il 15 ottobre 1978;
- **Visto** l'articolo 274 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n.267 che prevede il potere regolamentare del Comune "nelle materie di propria competenza nel rispetto dei principi fissati dalla legge e dallo Statuto";
- **Visto** il Regolamento CEE n. 1069/2009 recante norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale e ai prodotti derivati non destinati al consumo umano e che abroga il regolamento (CE) n. 1774/2002 (regolamento sui sottoprodotti di origine animale);
- **Rilevata** la necessità di coordinare in un Regolamento la tutela degli animali che si trovano o dimorano temporaneamente o stabilmente nel territorio comunale

delibera il seguente

Regolamento per la tutela del benessere degli animali e la loro convivenza con i cittadini

COMUNE DI BARLETTA

**REGOLAMENTO COMUNALE PER LA TUTELA DEL BENESSERE DEGLI ANIMALI E LA LORO
CONVIVENZA CON I CITTADINI**

Approvato dal Consiglio Comunale con deliberazione n. _____ del ___/___/2019

Titolo I - PRINCIPI

Art. 1 - Oggetto del Regolamento

1. Il Comune di Barletta al fine di favorire la corretta convivenza fra uomo e animali e di tutelare la salute pubblica e l'ambiente, promuove, sostiene e incentiva iniziative e interventi rivolti alla conservazione degli ecosistemi, degli equilibri ecologici che interessano le popolazioni animali.
2. Il Comune individua nella tutela degli animali uno strumento finalizzato al rispetto e alla tolleranza verso tutti gli esseri viventi e, in particolare, verso le specie più deboli.
3. Il Comune opera affinché sia promosso nel sistema educativo dell'intera popolazione, e soprattutto in quello rivolto all'infanzia ai giovani, il rispetto degli animali e il principio della corretta convivenza con essi.
4. Il Comune, in base alla legge 14 agosto 1991, n.281 e alla legge regionale 3 aprile 1995 n. 12 per la tutela degli animali d'affezione e la prevenzione del randagismo e considerata la normativa nazionale a tutela degli animali, promuove e disciplina la tutela degli animali, condanna gli atti di crudeltà contro di essi, i maltrattamenti e il loro abbandono.
5. Il Comune si adopera a diffondere, promuovere e applicare le garanzie giuridiche attribuite agli animali dalla normativa comunitaria, dalle Leggi statali e regionali.
6. Il Comune condanna e persegue ogni manifestazione di maltrattamento verso gli animali.
7. Il Comune, allo scopo di favorire l'affidamento e l'adozione degli animali che vivono presso le proprie strutture ricettive e/o quelle convenzionate, organizza e promuove politiche, iniziative e campagne di sensibilizzazione nonché attività di informazione mirate a incentivare l'adozione degli animali abbandonati e finalizzate ad arginare il fenomeno del randagismo anche attraverso la sterilizzazione degli animali.
8. Il Comune, in collaborazione con le Associazioni Animaliste e Protezioniste e altri soggetti pubblici e privati, allo scopo di favorire il mantenimento del rapporto affettivo uomo-animale, promuove politiche e iniziative volte a contenere o evitare la procreazione indesiderata degli animali, anche se detenuti dai privati prestando particolare attenzione alle fasce di cittadini con disagio economico.
9. Il Comune, ritenendo che il rapporto con gli animali concorra al pieno sviluppo della persona umana, contrasta ogni atto di discriminazione nei confronti dei possessori di animali domestici. Contrasta altresì ogni comportamento finalizzato ad impedire la presenza di animali domestici all'interno del nucleo familiare e qualsiasi atto che ostacoli la serena convivenza fra la specie umana e quella animale.
10. Il Comune in base alle proprie competenze in materia di protezione animale ai sensi dell'articolo 3 del DPR 31 marzo 1979, provvede all'emissione di provvedimenti motivati che vietino la detenzione di animali a chiunque:
 - a) sia ritenuto non idoneo per metodi di detenzione non coerenti con i principi dettati dalla normativa nazionale, regionale e locale a tutela degli animali;

- b) rinunci per due volte al possesso di un animale non denunciando lo smarrimento dello stesso o non ritirando l'animale fuggito e poi catturato, dal canile/oasi felina comunale o convenzionati con il Comune;
- c) nei casi di condanna o applicazione della pena su richiesta delle parti a norma dell'articolo 444 del Codice di procedura penale o decreto penale di condanna ai sensi dell'art. 459 del Codice di procedura penale, per i delitti previsti dagli articoli 544 bis, ter, quater, quinquies, 638 e 727 del Codice penale, così come istituiti dalla Legge 20 luglio 2004, n. 189 e s.m.i.;
- d) nei casi in cui i soggetti abbiano pendenti più di un procedimento penale in corso nell'ambito delle ipotesi di reato di cui alla lettera c).

e) nei casi di sanzione amministrativa per illeciti amministrativi in materia di tutela degli animali. Senza pregiudizio per l'azione penale, il Comune che ha emesso il provvedimento può provvedere al sequestro amministrativo degli animali, perfezionando la successiva confisca in base al combinato disposto di cui agli articoli 13 e 20 della legge 689 del 1981, nei casi in cui il provvedimento sia divenuto inoppugnabile o nei casi di successive inottemperanze al divieto medesimo.

Il Comune di Barletta, predispone quindi un apposito servizio per:

- l'emissione dei provvedimenti di divieto di detenzione di animali con carattere di imperatività ed esecutorietà;
- la revoca delle autorizzazioni amministrative all'esercizio delle attività commerciali e di addestramento per motivi di sicurezza, di ordine pubblico e sanitari nei casi previsti dalla lettera c) e d);
- il recupero degli oneri e delle spese a carico del trasgressore ai sensi del D.P.R. 29 luglio 1982, n. 571;
- la predisposizione di un registro degli allevatori di cani e gatti autorizzati e presenti sul territorio;

Tutti i dati relativi agli atti comunali di cui ai precedenti punti sono prontamente disponibili alle Forze di polizia, agli organi di vigilanza e controllo, alle Associazioni animaliste ed alle Guardie Zoofile.

11. Il Comune provvede entro dodici mesi dall'approvazione del presente Regolamento, al controllo della regolarità amministrativa, gestionale e strutturale di tutte le attività che prevedono il contatto diretto con animali come vendita, allevamento, addestramento, importazione e custodia di animali anche in relazione alla corretta detenzione degli animali e del loro benessere. Ai gestori delle strutture fuori norma, il Comune dispone una diffida con carattere di imperatività, ed esecutorietà non rinnovabile, tesa alla regolarizzazione entro il termine perentorio di 90 giorni. Nei casi di irregolarità strutturali, non potendo essere eseguiti lavori nelle porzioni ove insistono gli animali, la diffida è sempre seguita da provvedimenti di revoca dell'autorizzazione sanitaria, sgombero degli animali e chiusura totale o parziale delle strutture da regolarizzare. Il Comune per motivi di sicurezza, di ordine pubblico e sanitari provvede con proprio provvedimento motivato al sequestro della struttura, alla revoca permanente dell'autorizzazione sanitaria, allo sgombero degli animali ed alla chiusura totale o parziale delle strutture che:

- a) non adempiano alla regolarizzazione secondo i termini previsti nella diffida;
 - b) pur avendo adempiuto alla diffida, reiterino irregolarità nella detenzione degli animali, nella gestione o nei requisiti strutturali o sanitari minimi, accertate dal Comune o da altro organo di controllo o vigilanza.
- Nei casi previsti dalle precedenti lettere a) e b) il Comune assicura la gestione delle strutture e degli animali sul posto per tramite di un proprio custode differente dal gestore originario o del custode giudiziale nominato dall'Autorità giudiziaria.

Art. 2 - Competenze del Comune

1. Il Comune esercita la tutela degli animali presenti allo stato libero nel territorio comunale.

Ai fini dell'esercizio della tutela il Comune è l'unico soggetto che esprime il consenso informato relativamente all'applicazione di terapie veterinarie nonché al ricorso all'eutanasia per gli animali allo stato libero.

2. In applicazione della Legge 11 febbraio 1992 n. 157, il Comune esercita in collaborazione con la Provincia la cura e la tutela delle specie di mammiferi e uccelli che vivono stabilmente o temporaneamente allo stato libero nel territorio comunale.
3. Al Comune, in base al D.P.R. 31 marzo 1979, spetta la vigilanza sulla osservanza delle leggi e delle norme relative alla protezione degli animali, nonché l'attuazione delle disposizioni previste nel presente Regolamento anche mediante l'adozione di specifici provvedimenti applicativi.
4. Il Comune di Barletta, in linea con la Dichiarazione Universale dei Diritti degli Animali, proclamata il 15 ottobre 1978 presso la sede dell'UNESCO a Parigi, e con la Convenzione europea per la protezione degli animali da compagnia di Strasburgo del 1987, riconosce alle specie animali non umane diritto ad un'esistenza compatibile con le proprie caratteristiche biologiche ed etologiche.
5. Il Comune individua nella tutela degli animali uno strumento finalizzato al rispetto ed alla tolleranza verso tutti gli esseri viventi e in particolare verso le specie più deboli.
6. Il Comune promuove e sostiene iniziative e interventi rivolti alla conservazione degli ecosistemi, degli equilibri ecologici che interessano le popolazioni animali ivi previste. A tal fine la Civica Amministrazione promuove l'informazione e la sensibilizzazione della cittadinanza attraverso campagne educative e pubblicazioni intese ad aumentare la conoscenza degli animali urbanizzati e delle loro abitudini per una giusta e sana convivenza fra specie umana e fauna urbana.
7. Il Comune di Barletta, in base all'art. 2 della Costituzione della Repubblica Italiana, riconosce la libertà di ogni cittadino di esercitare, in modo singolo o associato, le attività connesse con l'accudimento e la cura degli animali, quale mezzo che concorre allo sviluppo della personalità e in grado di attenuare le difficoltà espressive e di socializzazione, soprattutto nelle fasi dell'infanzia e della vecchiaia.
8. Il Comune, allo scopo di favorire l'affidamento degli animali che vivono presso le proprie strutture ricettive e/o quelle convenzionate, organizza e promuove politiche, iniziative e campagne di sensibilizzazione nonché attività di informazione mirate ad incentivare l'adozione degli animali abbandonati e finalizzate ad arginare il fenomeno del randagismo.
9. Il Comune di Barletta, anche in collaborazione con le Associazioni Animaliste e con quelle di Volontariato Zoofilo e altri soggetti pubblici e privati, allo scopo di favorire il mantenimento del rapporto affettivo uomo - animale, promuove politiche ed iniziative volte a fornire un supporto per il mantenimento e la cura degli animali a favore delle fasce disagiate di cittadini che detengono animali da affezione. Promuove anche iniziative varie affinché persone anziane sole ed in difficoltà possano continuare a vivere con il proprio animale domestico anche presso le strutture pubbliche e private convenzionate con il Comune stesso.
10. Il Comune di Barletta incoraggia, nel suo territorio, la pet therapy e ogni altra attività di cura, riabilitazione ed assistenza con l'impiego degli animali.
- 11 Il Comune di Barletta, al fine di prevenire e combattere il fenomeno del randagismo e dell'abbandono, espleta verifiche ad accertamenti in materia di iscrizione all'anagrafe canina e corretta microchippatura degli animali, anche in regime di collaborazione esterna debitamente codificata.

Titolo II - DEFINIZIONI ED AMBITO DI APPLICAZIONE

Art. 3 - Definizioni

1. La definizione generica di animale, quando non esattamente specificata, di cui al presente Regolamento, si applica a tutte le specie di animali vertebrati ed invertebrati, in ogni fase del ciclo vitale, tenuti in qualsiasi

modo e detenuti a qualsiasi titolo, anche in stato di libertà o semilibertà. Il presente documento, in particolare, si riferisce a tutte le specie di animali rientranti nelle sotto indicate definizioni, che si trovano o dimorano, stabilmente o temporaneamente, nel territorio comunale in quelle fattispecie non già normate dalla legislazione vigente:

- a. Animali d'affezione o da compagnia: ogni animale tenuto, o destinato ad essere tenuto, dall'uomo, per compagnia o affezione senza fini produttivi od alimentari, compresi quelli che svolgono attività utili all'uomo, come il cane per disabili, gli animali da pet therapy, da riabilitazione e impiegati nella pubblicità. Vengono altresì compresi quegli animali appartenenti a specie solitamente definite "non convenzionali", quali gli animali esotici e pericolosi. Gli animali selvatici non sono considerati animali d'affezione.
- b. Animale randagio: ogni animale da compagnia senza alloggio domestico o che si trova all'esterno dei limiti dell'alloggio domestico del suo proprietario o custode e che non è sotto la diretta sorveglianza di alcun proprietario o custode.
- c. Ambulatorio veterinario: attivati dal Comune, le attività sanitarie sono espletate di norma dai servizi veterinari delle Aziende U.S.L. in queste strutture sono effettuate le operazioni di anagrafe e di sterilizzazione, gli ambulatori veterinari devono possedere i requisiti minimi strutturali quali: sala d'attesa, area amministrativa, sala per l'esecuzione delle prestazioni, spazi deposito, eventuali gabbie per la degenza post operatoria.
- d. Rifugio sanitario: luogo atto al ricovero temporaneo di cani e gatti, deve essere attrezzato con sala operatoria, ambulatorio e locali di degenza per il controllo e la temporanea permanenza dei cani e gatti catturati da sottoporre alle prescrizioni e agli accertamenti sanitari.
- e. Rifugio per il ricovero: per la temporanea permanenza di cani e gatti già sottoposti alle prescrizioni e agli accertamenti sanitari previsti dalla normativa nazionale e regionale, deve essere dotato almeno di un ambulatorio attrezzato.
- f. Detentore: ogni soggetto giuridico che, a qualunque titolo, è responsabile in ordine alla custodia e al benessere dell'animale di affezione, provvedendo alla sua sistemazione e a fornirgli adeguate cure e attenzioni, tenendo conto dei suoi bisogni fisiologici ed etologici, secondo l'età, il sesso, la specie e la razza dell'animale.
- g. Allevamento di cani e gatti per attività commerciali: la detenzione di cani e gatti, anche a fini commerciali, in numero pari o superiore a tre fattrici e dieci cuccioli per anno.
- h. Commercio di animali di affezione: qualsiasi attività economica quale, ad esempio, i negozi di vendita di animali, le pensioni per animali, le attività di toelettatura, di addestramento e di allevamento;
- i. Colonia felina: gatto singoli o gruppo di più gatti che vivono in libertà abitualmente in un determinato territorio, senza che ve ne sia la detenzione da parte di persona alcuna, eventualmente alimentati e/o accuditi da privati singoli o associati, denominati referenti di colonia, che ne possono chiedere il riconoscimento al Comune o al Servizio veterinario dell'Azienda per i servizi sanitari. È fatto salvo che anche il singolo gatto vivente in libertà deve essere tutelato, curato, accudito e sterilizzato.
- j. Guardia Zoofila: guardie particolari giurate delle Associazioni protezionistiche e zoofile riconosciute ai sensi dell'art. 6 della Legge 189/2004, nei limiti dei compiti attribuiti dai rispettivi decreti prefettizi di nomina ai sensi degli articoli 55 e 57 del C.P.P., nonché le G.Z.V. (guardie zoofile volontarie) della Regione Puglia.
- k. Associazioni protezionistica o animalista: associazione di cittadini formalmente costituita in osservanza della riforma del Terzo Settore e al D. Lgs 117/2017, senza scopo di lucro, avente per

obiettivo la promozione della cultura del rispetto degli animali e la loro protezione, nonché la collaborazione con gli altri enti e soggetti istituzionali, ai fini del raggiungimento del controllo del randagismo e protezione degli animali di affezione.

Art. 4 - Ambito di applicazione e competenze degli Uffici comunali

1. Le norme di cui al presente Regolamento si applicano agli individui di tutte le specie animali che si trovano o dimorano, anche temporaneamente, nel territorio del Comune.
2. L'amministrazione comunale, tramite l'Ufficio Tutela Animali, la Polizia Municipale e le altre Forze dell'Ordine, le Guardie Zoofile, controlla il rispetto dei diritti degli animali, attua l'attività conseguente alle politiche per i diritti degli stessi e vigila sulla attuazione del presente Regolamento, oltre che sul rispetto della normativa vigente in materia di benessere animale, anche a seguito degli accertamenti svolti dagli Organi competenti e delle segnalazioni di cittadini e associazioni di volontariato animalista e volontariato zoofilo.
3. Per lo svolgimento delle proprie attività di controllo l'Ufficio Tutela Animali opera in stretta collaborazione con le autorità sanitarie, la Polizia urbana e le Guardie Zoofile presenti sul territorio. Per la realizzazione dei propri programmi collabora, oltre che con le altre strutture comunali, con la Commissione comunale per i Diritti degli Animali, le Associazioni animaliste, con i Servizi Veterinari dell'Azienda Sanitaria Locale, con l'Ordine provinciale dei Medici Veterinari, con le Istituzioni Provinciali e Regionali, con le Università e con l'Istituto Zooprofilattico.
4. L'Ufficio Tutela Animali può avvalersi, nell'espletamento delle proprie funzioni, della consulenza a titolo gratuito (o con rimborso spese, previa stipula di apposita convenzione), di personale esterno quali esperti e/o professionisti e delle associazioni animaliste. A detto Ufficio inoltre, competono le relazioni con il pubblico e la divulgazione dei servizi offerti dal Comune di Barletta nel settore della tutela ed assistenza agli animali. A tal fine dovrà essere pubblicata (attraverso stampa, internet, sito istituzionale, ecc.) una utenza telefonica di riferimento ed un indirizzo telematico. Presso l'Ufficio sarà possibile ritirare copia delle Leggi che tutelano gli animali e la modulistica utile all'esercizio dei relativi diritti e doveri disciplinati.
5. Il Comune fa sì che le modifiche degli assetti del territorio dovranno tener conto anche degli habitat a cui gli animali sono legati per la loro esistenza al fine di favorire la corretta convivenza fra specie umana ed animale, promuovendo e sostenendo iniziative ed interventi rivolti alla conservazione degli ecosistemi, degli equilibri ecologici ed etologici che interessano le popolazioni animali ivi esistenti.

Titolo III - DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 5 - Obblighi dei detentori di animali

1. Chiunque detenga un animale di affezione è responsabile della sua salute e del suo benessere e deve provvedere alla sua idonea sistemazione, fornendogli adeguate cure e attenzioni, tenendo conto dei suoi bisogni fisiologici ed etologici, secondo l'esperienza acquisita e le moderne conoscenze scientifiche, avuto riguardo alla specie, alla razza, all'età e al sesso.
2. In particolare, il detentore di animale d' affezione è tenuto a:
 - a) garantire un ricovero adeguato all'animale al riparo dalle intemperie, come meglio specificato nei successivi in seguito;
 - b) rifornire l'animale di cibo e di acqua in quantità e qualità sufficiente e con tempistica adeguata, garantendo l'approvvigionamento costante di acqua che deve sempre essere accessibile all'animale;
 - c) assicurargli la necessaria prevenzione e cure sanitarie nonché un livello adeguato di benessere nel rispetto delle sue caratteristiche etologiche;

d) iscriverlo all'anagrafe regionale e, ove non previsto in relazione alla specie, ad inviare comunque, a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno o con pec (posta elettronica certificata), al comune e al Servizio Veterinario ASL competente per territorio una comunicazione con la quale si dichiara la stabile detenzione dell'animale;

e) consentirgli un'adeguata possibilità di esercizio fisico;

f) prendere ogni possibile e adeguata precauzione per impedirne la fuga;

g) controllarne la riproduzione, auspicabilmente con la sterilizzazione, e prendersi cura della eventuale prole;

h) assicurare la regolare pulizia dell'ambiente dove l'animale vive;

i) trasportare e custodire l'animale in modo adeguato alla specie e con mezzi e modalità tali da proteggere l'animale da intemperie e da evitare allo stesso lesioni.

3. Gli animali di affezione, possono essere soppressi solo da un medico veterinario con farmaci ad azione eutanassica, previa anestesia profonda, nel caso in cui l'animale risulti gravemente ammalato e sofferente, con prognosi certificata dal medico veterinario.

4. I proprietari di animali soggetti a iscrizione all'anagrafe canina regionale, entro **dieci giorni**, hanno l'obbligo di denunciare il possesso dell'animale (avvenuto a qualsivoglia titolo) e/o la nascita di cucciolate all'Ufficio di Sanità Pubblica Veterinaria della ASL competente territorialmente e **contestualmente devono provvedere alla loro puntuale identificazione a mezzo di microchippatura**. I detentori devono denunciare entro **tre giorni** dall'evento, il furto, la scomparsa o la morte di un animale anche qualora tali eventi si verificano nel periodo antecedente alle operazioni di iscrizione all'anagrafe canina e di identificazione, nonché provvedere a variare eventuali dati di residenza o di rintracciabilità. I detentori devono, altresì, comunicare le loro variazioni anagrafiche e dei contatti presso i quali sono rintracciabili, entro **cinque giorni** dalla variazione, all'Ufficio di Sanità Pubblica Veterinaria della ASL competente territorialmente; il medesimo termine deve essere rispettato in caso di trasferimento di proprietà dell'animale e a tal fine sono tenuti ad effettuare le relative comunicazioni, in solido tra loro, sia il cessionario che il cedente l'animale.

5. Per la vigilanza, le contestazioni e le sanzioni in materia di anagrafe canina il Comune si avvale in via prioritaria del Corpo di Polizia Municipale. A questi, anche dietro sottoscrizione di apposito protocollo\convenzione, potranno affiancarsi le Guardie Zoofile volontarie di cui alla L.189\2004, nonché le Guardie Zoofile regionali, purché dotate di apposito decreto prefettizio di nomina. Tali figure, in virtù della qualifica di Agente di Polizia Giudiziaria, potranno collaborare con la Forze dell'Ordine presenti sul territorio comunale per le verifiche e gli accertamenti in materia penale relativamente ai reati perpetrati a danno degli animali d'affezione. Le predette attività possono essere naturalmente svolte anche in modo indipendente e d'iniziativa, senza alcun vincolo per l'Amministrazione e le Guardie Zoofile.

6. Alle sanzioni elevate in materia di anagrafe canina dagli organi accertatori sopra enunciati, nonché da tutti di cui all'13 L. 689/81 e agli articoli dal 55 al 57 c.p.p. si applicano le norme previste dalla legge regionale 3 aprile 1995, n. 12 e s.m.i..

Art. 6 - Divieti e prescrizioni

1. È vietato mettere in atto qualsiasi maltrattamento o comportamento lesivo nei confronti degli animali e che contrasti con le vigenti disposizioni.

2. È vietato tenere gli animali in spazi angusti, tenere per un tempo superiore a 2 ore giornaliere, cani e gatti in terrazze o balconi o, anche per gli altri animali, per periodi di tempo ed in spazi comunque non compatibili con il loro benessere psico-fisico e con le rispettive caratteristiche etologiche, isolarli in cortili,

- rimesse, box o cantine oppure segregarli in contenitori o scatole, anche se poste all'interno dell'appartamento.
3. E' vietato tenere cani ed altri animali all'esterno sprovvisti di un idoneo riparo, privarli dell'acqua e del cibo necessario o sottoporli a temperature climatiche tali da nuocere alla loro salute. In particolare ~~la cuccia deve essere adeguata alle dimensioni dell'animale, dovrà avere il tetto impermeabilizzato,~~ deve essere chiusa su tre lati, alzata dal suolo, e non posta in ambienti che possano risultare nocivi per la salute dell'animale.
 4. lasciare cronicamente soli o incustoditi cani, gatti o altri animali nella propria abitazione, nel proprio cortile o in altro luogo di detenzione.
 5. E' vietato separare i cuccioli di cani e gatti dalla madre prima dei 60 giorni di vita se non per gravi motivazioni di benessere animale certificate da un medico veterinario.
 6. E' vietato detenere permanentemente animali in gabbia ad eccezione di casi di trasporto e di ricovero per cure e ad eccezione di uccelli e piccoli roditori.
 7. E' vietato addestrare animali ricorrendo a violenze, percosse, costrizione fisica o psichica; è altresì vietato addestrare animali in ambienti inadatti (angusti o poveri di stimoli) che impediscono all'animale di manifestare i comportamenti tipici della specie.
 8. E' vietato addestrare animali appartenenti a specie selvatiche.
 9. E' vietato utilizzare animali a scopo di scommesse e combattimenti tra animali, nonché organizzare, promuovere o assistere a combattimenti tra animali
 10. E' vietato colorare in qualsiasi modo gli animali tranne come sistema di marcaggi temporanei con metodi incruenti e che non creino alterazioni comportamentali effettuati da enti di ricerca ufficialmente riconosciuti.
 11. E' vietato trasportare animali in carrelli chiusi o in condizioni e con mezzi tali da procurare loro sofferenza, ferite o danni fisici anche temporanei; gli appositi contenitori dovranno consentire la stazione eretta, ovvero la possibilità di sdraiarsi e rigirarsi.
 12. E' vietato condurre o far correre animali legati al guinzaglio o liberi al seguito di mezzi di locomozione in movimento su terra ed acqua. E' consentito limitatamente alle biciclette e nelle aree verdi ed isole pedonali (parchi, giardini, ecc.) a condizione di non sottoporre l'animale ad affaticamento o sforzo. In tal caso è consigliabile l'uso della pettorina in luogo del collare ed è vietato l'utilizzo del collare a strozzo.
 13. E' vietato esporre animali in luoghi chiusi a suoni, rumori o musiche ad un volume tale da essere considerato nocivo.
 14. E' vietato lasciare animali chiusi in qualsiasi autoveicolo e/o rimorchio o altro mezzo di contenzione, salvo per brevi operazioni che, comunque, non abbiano durata superiore all'ora.
 15. E' vietato non garantire agli animali detenuti a qualsiasi titolo l'alternanza naturale del giorno e della notte salvo parere scritto e motivato di benessere animale da parte di un medico veterinario, il quale dovrà stabilirne la data d'inizio e fine del trattamento;
 16. E' vietato trasportare o porre animali nel baule dell'autovettura, anche se ferma, quando questo è separato o non è tutt'uno con l'abitacolo; il divieto vale anche se il portellone posteriore è parzialmente aperto o sono stati predisposti aeratori.
 17. E' vietato mantenere e/o stabulare animali con strumenti di contenzione che non permettano la posizione eretta e il rigirarsi su se stessi, salvo parere scritto e motivato di un medico veterinario, il quale dovrà stabilire la data d'inizio e fine del trattamento.

18. E' vietato stabulare animali in gabbie con la pavimentazione in rete, tale precetto non si applica a quelle gabbie che hanno una pavimentazione di almeno il 50% della superficie piena.
19. E' vietato mettere gatti alla catena o portarli al guinzaglio al collo, lasciarli chiusi in gabbie per più di sei ore salvo motivata disposizione scritta del medico veterinario che ha l'obbligo di indicare la data d'inizio e fine del trattamento.
20. E' vietato mantenere animali selvatici o esotici alla catena o permanentemente legati al permanentemente legati al trespolo o senza la possibilità di un rifugio ove nascondersi alla vista dell'uomo, questo rifugio dovrà essere di grandezza adeguata e tale da contenere tutti gli animali stabulati nella gabbia; per gli animali solitari ve ne dovrà essere una per soggetto.
21. E' fatto obbligo ai detentori di animali esotici e selvatici detenuti in cattività di riprodurre le condizioni climatiche, fisiche ambientali dei luoghi ove queste specie si trovino in natura ottimali per evitare stress psico-fisico, di garantirgli un adeguato riparo e di non condurli in luoghi pubblici o aperti al pubblico. Gli spazi e le modalità di detenzioni non dovranno in ogni caso essere inferiori alle misure minime stabilite dalla normativa nazionale e regionale.
22. E' vietata la detenzione, il commercio e l'immissione in natura su tutto il territorio comunale di animali alloctoni ad eccezione dei centri autorizzati in base a leggi nazionali e regionali. Tale eccezione ai soli fini della detenzione temporanea si applica anche ai privati per il solo fine del primo soccorso.
23. E' vietato l'uso di animali vivi per alimentare altri animali, ad esclusione di quelli per cui non sia possibile altro tipo di alimentazione attestata da un medico veterinario e per quelli degli enti autorizzati dal competente Ufficio comunale per la tutela degli animali. Tale dichiarazione in copia deve essere inviata al competente Ufficio per la tutela degli animali con l'indicazione dei rivenditori dove si acquistano od ottengono a qualsiasi titolo gli animali per l'alimentazione.
24. Se non per motivi di tutela degli stessi animali e salvo quanto previsto dal Regolamento d'Igiene, è vietato fissare un numero massimo di animali domestici detenibili in abitazioni, è vietato impedire ai proprietari o detentori di animali domestici di tenerli nella propria abitazione. L'accesso degli animali domestici all'ascensore condominiale è sempre permesso e deve essere disciplinato dal Regolamento di condominio ove esistente.
25. E' vietato l'allevamento di animali al fine di ottenere pellicce.
26. E' vietata la vendita, la detenzione e l'uso di collari che provochino scosse elettriche, di collari a punte e di collari che possono essere dolorosi e/o irritanti per costringere l'animale all'obbedienza o per impedire l'abbaiare naturale.
27. E' vietato l'uso per i cani di collari a strangolo, di museruole "stringi bocca", salvo speciali deroghe certificate dal medico veterinario che ne attesti la necessità. Il certificato, in originale, dovrà prevedere il periodo di utilizzo e deve sempre accompagnare l'animale. Ai sensi dell'articolo 10 della Convenzione ETS n.125 del Consiglio d'Europa per la protezione degli animali da compagnia è fatto divieto di tagliare o modificare code ed orecchie di animali domestici, tagliare la prima falange del dito dei gatti ovvero praticare la onisectomia, operare la devocalizzazione.
28. E' vietato l'uso, la detenzione e la vendita di colle per catturare mammiferi, rettili, anfibi ed uccelli.
29. E' vietato l'uso di macchine per il lavaggio o l'asciugatura di animali che non consentono all'animale una respirazione esterna alle macchine stesse.
30. E' vietato utilizzare la catena o qualunque altro strumento di costrizione similare, se non in casi di effettiva e particolare necessità. Se indispensabile, l'uso della catena deve comunque essere assicurato all'animale il libero movimento con possibilità di raggiungere comodamente i contenitori dell'acqua, del cibo

ed il riparo. La catena, munita di due moschettoni rotanti all'estremità, dovrà essere agganciata con un gancio scorrevole ad un cavo aereo posto ad altezza di almeno 0,5 metri da terra e la cui lunghezza sia di almeno cinque metri. La lunghezza della catena non dovrà essere inferiore a 3,5 cinque metri o maggiore in relazione allo spazio disponibile e tenuto conto del benessere animale. In tale ambito è vietato l'uso del collare a strozzo.

31. E' vietato vendere animali ai minorenni.

32. E' vietato cedere animali a chiunque possa farne uso o commercio per sperimentazioni o spettacoli.

33. Sono vietati l'installazione e l'uso di dissuasori anti-stazionamento per volatili e altri animali costituiti da aghi metallici, ma autorizzati i dissuasori in plastica o policarbonato con la punta arrotondata. Ogni intervento di pulizia e/o di disinfezione e ogni intervento di tipo meccanico o strutturale atto a mantenere condizioni sfavorevoli alla nidificazione e allo stanziamento dei colombi (dissuasori anti-stazionamento, occlusioni, reti di protezione, repellenti visivi, ecc.) dovrà rispettare le regole di non maltrattamento.

34. E' vietata ogni forma di mutilazione degli animali per motivi esclusivamente estetici.

35. E' vietato a chiunque lasciare liberi o non custodire con le debite cautele cani e/o animali pericolosi di proprietà o di cui si abbia il possesso, la detenzione o la custodia.

36. E' vietato affidare la custodia di animali a persona inesperta od inidonea, ovvero condurli in luoghi inidonei al loro benessere ed alla sicurezza altrui.

37. E' vietato aizzare cani e/o altri animali in modo da mettere in pericolo l'incolumità di persone, altri animali e/o provocare il danneggiamento di cose.

Art. 7 - Abbandono di animali

1. E' vietato abbandonare qualsiasi tipo di animali, sia domestici che selvatici, sia appartenenti alla fauna autoctona o esotica, in qualunque parte del territorio comunale, compresi giardini, parchi e qualsiasi tipologia di corpo idrico.

2. Chiunque sia stato sanzionato per abbandono di un animale o per maltrattamento non può detenere animali a qualsiasi titolo.

Art. 8 - Avvelenamento di animali

1. E' severamente proibito utilizzare in modo improprio, preparare, miscelare, abbandonare, spargere e depositare esche e bocconi avvelenati o contenenti sostanze tossiche o nocive o esplosive, compresi vetri, plastiche e metalli. Il divieto si applica anche a qualsiasi alimento preparato in maniera tale da poter causare intossicazioni o lesioni al soggetto che lo ingerisce. Sono da escludere dal divieto le operazioni di derattizzazione e disinfestazione, che devono essere eseguite con modalità tali da non interessare o nuocere in alcun modo ad altre specie animali, affiggendo cartelli di avviso e schede tossicologiche con l'indicazione della relativa terapia di cura. (VDS L.R. 27 del 4.12.2003)

2. Chiunque venga a conoscenza di avvelenamenti o spargimento di sostanze velenose, ha l'obbligo di segnalarlo ai soggetti previsti dalla legge e al Sindaco, indicando, ove possibile, specie e numero degli animali coinvolti, la sintomatologia a, le sostanze di cui si sospetta l'utilizzo, nonché i luoghi in cui gli avvelenamenti si sono verificati.

3. Il medico veterinario libero professionista che, sulla base di una sintomatologia conclamata, emette diagnosi di sospetto di avvelenamento di un esemplare di specie animale domestica o selvatica, deve darne immediata comunicazione al Sindaco e al Servizio Veterinario della Azienda Sanitaria Locale.

4. I medici veterinari dell'Azienda Sanitaria Locale, sono obbligati a segnalare al Sindaco tutti i casi di avvelenamento di animali di cui vengano a conoscenza indicando il tipo di veleno usato e la zona colpita. In caso di decesso dell'animale possono inviarne le spoglie e ogni altro campione utile all'identificazione del veleno o della sostanza nociva, all'Istituto Zooprofilattico Sperimentale.

5. Il Sindaco deve indicare i tempi e le modalità di sospensione delle attività faunistico venatorie e pastorali svolte nell'area interessata e provvederà ad attivare tutte le iniziative necessarie alla bonifica del terreno e/o luogo interessato dall'avvelenamento, segnalandolo con apposita cartellonistica per tutto il periodo ritenuto necessario e vigilando per tramite della Polizia locale o delle Guardie zoofile.

Art. 9 - Obbligo di soccorso

1. Chiunque, in caso di incidente comunque ricollegabile al suo comportamento, da cui derivi danno a uno o più animali, ha l'obbligo di fermarsi e di porre in atto ogni misura idonea ad assicurare un tempestivo intervento di soccorso agli animali che abbiano subito il danno. Le persone coinvolte o che assistono a un incidente a qualunque titolo con danno a uno o più animali devono porre in atto ogni misura idonea ad assicurare un tempestivo intervento di soccorso. Allo stesso obbligo soggiace chiunque rinvenga un animale ferito.

2. Salvo diverse disposizioni di legge nazionali e regionali, il comune ha l'obbligo di prestare assistenza a tutti gli animali feriti o in difficoltà rinvenuti e/o segnalati sul territorio comunale, con costi per mantenimento, cure e trasporto a proprio carico. Qualora a seguito di segnalazione alla Polizia Locale non segua intervento per assicurare il mantenimento, le cure e il trasporto dell'animale ferito segnalato e ove sussista l'urgenza di intervenire, il segnalante che si faccia carico delle relative spese potrà chiederne il rimborso al Comune.

Art. 10 - Divieto di accattonaggio con animali

1. E' fatto assoluto divieto di detenere o utilizzare animali di qualsiasi specie ed età per la pratica dell'accattonaggio.

2. Oltre alla sanzione amministrativa prevista dal presente Regolamento, gli animali di cui al comma 1 saranno sottoposti a confisca e potranno essere affidati temporaneamente o a titolo definitivo dall'Ufficio competente per la tutela degli animali ad Associazioni di volontariato animalista o privati cittadini che diano garanzia di buon trattamento.

Art. 11 - Divieto di offrire animali in premio, vincita, oppure omaggio

1. E' fatto assoluto divieto su tutto il territorio comunale di offrire direttamente o indirettamente, con qualsiasi mezzo, animali, sia cuccioli che adulti, in premio o vincita di giochi oppure in omaggio a qualsiasi titolo nelle mostre, nelle manifestazioni itineranti, nelle sagre, nei luna park, nelle lotterie, nelle fiere, nei mercati, in qualsiasi tipo di gioco o pubblico intrattenimento. E' altresì vietata la cessione a qualsiasi titolo di animali in luoghi pubblici e cani non iscritti all'anagrafe canina.

2. La norma di cui al punto precedente non si applica, nell'ambito delle iniziative a scopo di adozione preventivamente comunicate ed autorizzate dall'Ufficio competente per la tutela degli animali, alle associazioni di cittadini formalmente costituite in osservanza della riforma del Terzo Settore e al D. Lgs 117/2017, senza scopo di lucro, avente per obiettivo la promozione della cultura del rispetto degli animali e la loro protezione ai fini del raggiungimento del controllo del randagismo e protezione degli animali.

Art. 12 - Divieti e regolamentazione di esposizioni, spettacoli e intrattenimenti con l'utilizzo di animali

1. E' vietata su tutto il territorio qualsiasi forma di esposizione, spettacolo o di intrattenimento pubblico o privato effettuato con o senza scopo di lucro che contempli, in maniera totale o parziale, l'utilizzo di animali, sia appartenenti a specie domestiche che selvatiche.

Tale divieto non si applica alle attività di spettacolo appositamente autorizzate dagli organi competenti, alle gare ippiche svolte in luoghi autorizzati, purché non ledano la dignità degli animali in esse impiegati e alle manifestazioni senza scopo di lucro organizzate da associazioni di cittadini formalmente costituite in osservanza della riforma del Terzo Settore e al D. Lgs 117/2017, senza scopo di lucro, avente per obiettivo la promozione della cultura del rispetto degli animali e la loro protezione ai fini del raggiungimento del controllo del randagismo e protezione degli animali, preventivamente autorizzate dall'Ufficio competente per la tutela degli animali.

2. E' vietata altresì qualsiasi forma di addestramento di animali finalizzata alle attività di cui al presente articolo.

3. E' vietato l'impiego di animali di qualsiasi specie come richiamo del pubblico per esercizi commerciali e mostre.

4. Nei confronti dei soggetti che contravvengono alle disposizioni di cui ai commi precedenti del presente articolo, nel caso si tratti di forme di spettacolo o di intrattenimento pubblico, viene disposta la sospensione immediata dell'attività e quindi definitiva, oltre all'applicazione della sanzione amministrativa di cui al presente regolamento.

Art. 13 - Smarrimento-Rinvenimento-Affido

1. In caso di smarrimento di un animale il detentore ne dovrà fare tempestiva denuncia **entro 48** ore alla Polizia Municipale e/o all'Ufficio per la tutela dei Diritti Animali (U.D.A.), nonché al Servizio veterinario ASL competente per territorio.

2. I cani vaganti sono recuperati dalle ASL in modo indolore e senza recare traumi agli stessi. Essi saranno condotti presso le strutture previste di cui alla legge regionale 3 aprile 1995 n. 12 (Canile Sanitario) e, restituiti al proprietario o possessore dietro pagamento delle spese di recupero, mantenimento e cura.

3. Il cittadino che ritrovi un cane vagante bisognoso di cure, sul territorio comunale deve avvisare prontamente la Polizia Municipale per il suo recupero.

4. I cani di accertata proprietà (tatuati o microchippati) che non vengono riscattati dal proprietario entro i 60 giorni a far data dal ricevimento della notifica, saranno considerati liberi a tutti gli effetti e potranno essere dati in affidamento.

5. I cani non tatuati o microchippati, previo espletamento dei controlli sanitari, saranno dati in affidamento a chi ne fa richiesta. L'affidamento è considerato provvisorio per 60 giorni, durante i quali il cane rimane di proprietà della Città che potrà effettuare controlli sul benessere degli animali. Trascorso tale termine, l'affidatario provvederà a formalizzare l'adozione definitiva.

6. In caso di rinvenimento di un animale, qualora sussista un concreto e immediato pericolo per l'animale, per quanto possibile, il cittadino può effettuare la messa in sicurezza dell'animale stesso, pur dovendo poi comunicare tempestivamente il rinvenimento alla la Polizia Municipale.

7. Gli animali non possono essere dati in adozione, anche temporanea, né ceduti a qualsiasi titolo, a coloro che abbiano riportato condanna o abbiano patteggiato pene per abbandono, maltrattamento, combattimenti o uccisione di animali. Tale dichiarazione avverrà tramite autocertificazione.

8. La Civica Amministrazione può stipulare convenzioni per controlli da effettuare sulle adozioni degli animali e per la realizzazione di attività finalizzate a promuovere le stesse adozioni di animali abbandonati, con associazioni di cittadini formalmente costituite in osservanza della riforma del Terzo Settore e al D.

Lgs 117/2017, senza scopo di lucro, avente per obiettivo la promozione della cultura del rispetto degli animali e la loro protezione ai fini del raggiungimento del controllo del randagismo e protezione degli animali.

Art. 14 - Fuga, cattura, uccisione di animali

1. La fuga di un animale pericoloso dovrà essere immediatamente segnalata al Servizio Veterinario dell'ASL competente per territorio, all'Ufficio competente per la tutela degli animali ed alle Forze di Polizia. L'animale dovrà essere catturato da personale autorizzato con metodi incruenti e indolore o con l'utilizzo di strumenti di narcosi a distanza.
2. La soppressione degli animali, detenuti in canili o di proprietà è consentita esclusivamente se gravemente malati e non più curabili con terapie chirurgiche o farmacologiche, con attestazione del veterinario che la effettua con metodi eutanasici e con trasmissione del certificato di morte al Servizio Veterinario dell'ASL competente per territorio ed all'Ufficio competente per la tutela degli animali con specificazione delle cause che hanno portato alla decisione.
3. La soppressione di cani e gatti ospitati presso i canili municipale o convenzionati con il Comune potrà avvenire soltanto se gravemente malati e non più curabili con terapie chirurgiche o farmacologiche e soltanto previo benestare dell'Ufficio competente per la tutela degli animali.
4. Chiunque sia sanzionato ai sensi dei commi 2 e 3 del presente articolo non può detenere animali a qualsiasi titolo. I medici veterinari liberi professionisti sanzionati ai sensi dei commi 2 e 3 del presente articolo soggiacciono alla chiusura dell'attività per un periodo di trenta giorni. L'Ufficio competente per la tutela degli animali provvederà a segnalare all'ordine dei veterinari ed al Servizio Veterinario Regionale (per violazioni degli operatori del servizio veterinario ASL) le inadempienze dei veterinari relative a quanto disposto dai commi 2 e 3 del presente articolo.
5. Al fine di evitare pericolose fughe di animali, le recinzioni della proprietà privata, confinante con altre strade pubbliche o con altre proprietà private, devono essere costruite e conservate in modo idoneo per evitare che l'animale possa scavalcarle, superarle od oltrepassarle con la testa o possa mordere od arrecare danni a persone ed animali che si trovino dall'altra parte della recinzione.

Art. 15 - Pet therapy

1. Il Comune promuove nel suo territorio le attività di cura, riabilitazione e assistenza con l'impiego di animali, nonché gli interventi assistiti con gli animali di cui alla legge regionale 18 ottobre 2016, n. 24.
2. A condurre le attività dovranno essere persone che dimostrino di aver conseguito titolo di studio confacente allo scopo.
3. La cura e la salute degli umani in queste attività non potrà essere conseguita a danno della salute e dell'integrità degli animali.
4. Quanti vogliono avviare o gestiscono attività di pet therapy dovranno presentare comunicazione all'Ufficio competente per la tutela degli animali che farà conoscere queste disposizioni e vigilerà sulla loro applicazione.
5. Ai fini della corretta attuazione dei programmi di attività assistite dagli animali (AAA) e di terapie assistite dagli animali (TAA) è vietata l'utilizzazione di cuccioli di animali selvatici ed esotici.
6. Tutti gli animali impiegati in attività e terapie assistite devono superare una valutazione interdisciplinare che ne attesti lo stato sanitario, le capacità fisiche e psichiche, fra le quali in particolare la socievolezza e la docilità, nonché l'attitudine a partecipare a programmi di AAA e di TAA. In nessun caso le loro prestazioni devono comportare per l'animale fatiche o stress psichici o fisici, né

consistere in attività che comportino dolore, angoscia, danni psico-fisici temporanei o permanenti, ovvero sfruttamento.

7. Gli animali impiegati in programmi di AAA e di TAA sono sottoposti a controlli periodici relativi al permanere delle condizioni di salute e in generale di benessere richieste ai fini del loro impiego da parte del medico veterinario, in collaborazione con l'addestratore. Gli animali che manifestano sintomi o segni di malessere psico-fisico sono esclusi dai programmi di AAA e TAA e fatti adottare.

Al termine della carriera, agli animali viene assicurato il corretto mantenimento in vita, anche attraverso la possibilità di adozione da parte di Associazioni e privati escludendo esplicitamente la possibilità di macellazione per quelli utilizzati a fini alimentari.

8. Gli animali impiegati in programmi di AAA e TAA devono essere di proprietà degli stessi esecutori dei programmi o devono provenire da canili e rifugi pubblici e privati gestiti da Onlus o da allevamenti per fini alimentari o da maneggi.

Art. 16 - Allevamento, esposizione e cessione a qualsiasi titolo di animali

1. E' fatto divieto agli esercizi commerciali fissi di vendita di animali da compagnia di esporre animali dalle vetrine o all'esterno del punto vendita.
2. Gli animali detenuti all'interno dell'esercizio commerciale per il tempo ritenuto necessario, dovranno essere sempre riparati dal sole, oltre ad essere provvisti regolarmente a seconda della specie di acqua e di cibo.
3. Non sono consentite le attività commerciali ambulanti ed occasionali, inerenti la vendita diretta o indiretta di animali.
4. La vendita degli animali negli esercizi commerciali in possesso delle regolari autorizzazioni previste deve avvenire nel rispetto delle disposizioni stabilite all'articolo 5, al fine di evitare situazioni di stress o di sovraffollamento.
5. Gli esercizi commerciali devono osservare le disposizioni relative alle dimensioni minime delle gabbie dei volatili e degli acquari e quelle inerenti la detenzione degli animali stessi fissate dal presente Regolamento.
6. Con Determinazione Dirigenziale dell'Ufficio competente per la tutela degli animali potranno essere dettate ulteriori specifiche disposizioni relative alle caratteristiche ed alle dimensioni di gabbie, teche, e recinti nei quali vengono custoditi ed esposti gli animali negli esercizi commerciali.
7. Copia conforme dei registri di carico e scarico degli animali previsti dalle normative nazionali e locali per le attività commerciali, nonché una dichiarazione sulla sorte degli animali inventati, dovranno essere consegnati dagli esercenti all' Ufficio competente per la tutela degli animali del Comune con cadenza trimestrale.
8. Non potranno essere effettuate vendite e cessioni a qualsiasi titolo di animali a minori di anni diciotto.
9. L'attivazione dei nuovi impianti gestiti da privati per l'allevamento, l'addestramento, il commercio o la custodia di animali deve ottenere il parere dell'Ufficio competente per la tutela degli animali ai fini di poter assicurare condizioni di benessere degli animali.
10. La vendita, la cessione a qualsiasi titolo o l'affidamento di cani e gatti può avvenire solo dopo i due mesi di vita, in allevamenti autorizzati, negli esercizi commerciali a norma di legge e nel canile comunale, nei canili convenzionati e in quelli privati previo rilascio all'acquirente, quindi al nuovo proprietario, di un certificato veterinario di buona salute e di almeno una copia di pubblicazione sulle necessità etologiche dell'animale in questione ed informazioni scritte sugli obblighi di leggi e regolamenti.

11. E' vietata qualsiasi operazione di selezione o di incrocio tra razze di cani con lo scopo di svilupparne l'aggressività.
12. E' vietato esporre animali ammalati o debilitati. Per le femmine gravide e/o con cuccioli, dovranno essere predisposti adeguati spazi in luogo tranquillo.
13. Ogni animale venduto fra quelli contrassegnati da un codice identificativo obbligatorio, dovrà essere accompagnato da certificazione veterinaria attestante la buona salute dell'esemplare. Tale certificato avrà validità pari a 10gg.
14. E' vietato affiancare animali appartenenti a specie competitive all'interno del negozio.

Art. 17 - Detenzione dei cani da guardia

1. I cani utilizzati per la guardia possono essere tenuti liberi nei luoghi o proprietà private da sorvegliare, purché non accessibili al pubblico.
2. Nei predetti luoghi o proprietà private deve comunque essere sempre esposto un cartello di avvertimento e deve essere adottate tutte le misure possibili per evitare incidenti.
3. Qualora gli animali siano tenuti a catena dovranno comunque essere custoditi secondo le modalità previste dalle norme vigenti e dal presente regolamento.

Art. 18 - Inumazione di animali

1. Oltre all'incenerimento negli appositi impianti autorizzati di animali deceduti è consentito al proprietario il sotterramento di animali da compagnia, previo consenso in terreni privati allo scopo e solo qualora sia stato escluso qualsiasi pericolo di malattie infettive ed infestive trasmissibili agli umani ed agli animali ai sensi del Regolamento CEE n.1774/2002 con autorizzazione del Servizio Veterinario dell'ASL competente per territorio.
2. Il Comune può concedere anche ai sensi della normativa regionale vigente appositi terreni recintati in comodato finalizzati a diventare cimiteri per cani, gatti ed altri animali, più realizzarli in proprio e, preferibilmente, concederle in gestione ad Associazioni Animaliste o protezionistiche regolarmente costituite sul territorio.
3. Previa aderenza alla legislazione vigente, il Comune può autorizzare a favore di privati la realizzazione delle strutture di cui al comma 2.

Art. 19 - Destinazione di cibo per animali

1. Anche ai sensi del Decreto Legislativo n. 22 del 5 febbraio 1997, come modificato dalla Legge n. 179 del 31 luglio 2002 "Disposizioni in materia ambientale", le associazioni di cittadini formalmente costituite in osservanza della riforma del Terzo Settore e al D. Lgs 117/2017, senza scopo di lucro, avente per obiettivo la promozione della cultura del rispetto degli animali e la loro protezione ai fini del raggiungimento del controllo del randagismo e protezione degli animali, nonché i privati cittadini che gestiscono, anche essi senza fini di lucro, strutture di ricovero per animali d'affezione, cani liberi accuditi e colonie feline, possono ricevere da mense di amministrazioni pubbliche e aziende private e da esercizi commerciali residui e delle eccedenze derivanti dalla preparazione nelle cucine di qualsiasi tipo di cibi solidi, cotti o crudi, non entrati nel circuito distributivo di somministrazione e generi alimentari non consumati, da destinare all'alimentazione degli animali da loro accuditi.

Art. 20 - Scelte alimentari

1. Nelle mense direttamente o indirettamente gestite dal Comune viene garantita, a chiunque ne faccia richiesta, la possibilità di optare per un menù vegetariano (*nessun prodotto derivante dall'uccisione di animali*), oppure vegan (*nessun prodotto di origine animale*), così come previsto dalle Linee di indirizzo del Ministero della Salute sulla ristorazione scolastica senza alcun certificato medico.

2. Le uova, devono provenire da agricoltura biologica e quando non disponibili da allevamenti all'aperto.

Art. 21 - Associazioni animaliste e zoofile

1. Il Comune collabora con le associazioni di cittadini formalmente costituite in osservanza della riforma del Terzo Settore e al D. Lgs 117/2017, senza scopo di lucro, avente per obiettivo la promozione della cultura del rispetto degli animali e la loro protezione ai fini del raggiungimento del controllo del randagismo e protezione degli animali, al fine di sviluppare il benessere delle popolazioni degli animali urbanizzati e i rapporti fra uomo e animale.

A tal fine, a titolo esemplificativo ma non esaustivo:

- a) possono gestire in convenzione, strutture di ricovero per animali ed eventuali servizi collegati al raggiungimento del benessere animale;
- b) collaborano alla vigilanza sulle problematiche connesse alle varie specie animali presenti sul territorio comunale ed all'applicazione del presente Regolamento;
- c) partecipano e propongono iniziative tese a promuovere le attività a favore degli animali ed al miglioramento del rapporto uomo-animale;
- d) sono di ausilio alle attività di monitoraggio e contenimento del fenomeno del randagismo, attraverso affidi, adozioni, censimenti, sterilizzazioni, segnalazioni, ecc..;
- e) distribuiscono e somministrano acqua e cibo agli animali vaganti;
- f) a mezzo delle Guardie Zoofile sorvegliano e sanzionano i comportamenti contrari alle norme di Legge, ivi comprese quelle del presente regolamento;
- g) provvedono alla diffusione, pubblicizzazione (anche a mezzo internet) e cura delle adozioni dei cani rinvenuti vaganti sul territorio cittadino o presenti nel canile sanitario e nel rifugio, sia esso di proprietà comunale che in convenzione.
- h) possono stipulare con il Comune di Barletta convenzioni volte a coadiuvare la civica amministrazione nel contenere o risolvere le problematiche di tipo animalista che si presentano di volta in volta ed alle quali, per carenza di mezzi o di specifiche competenze, il Comune di Barletta non può far fronte in modo autonomo.

2. Il Comune promuove lo sviluppo dell'Associazionismo e lo sostiene attraverso le iniziative e i programmi di cui al presente Regolamento, attraverso finanziamenti di progetti mirati alla tutela delle popolazioni animali.

Titolo IV - LIBERO ACCESSO DEGLI ANIMALI

Art. 22 - Accesso negli esercizi pubblici, commerciali, nei locali e uffici aperti al pubblico e sui mezzi di trasporto pubblico

1. Laddove una norma di legge non disponga diversamente, è consentito l'accesso degli animali d'affezione in tutti i luoghi pubblici, a tutti gli esercizi pubblici e commerciali, nonché ai locali e uffici aperti al pubblico e su tutti i mezzi di trasporto pubblico e privato operanti sul territorio del Comune.

2. Ai cani, accompagnati dal detentore a qualsiasi titolo, è consentito il libero accesso di cui al comma 1 purché obbligatoriamente muniti di guinzaglio e, solo all'occorrenza, museruola. Tutti i cani sono comunque condotti sotto la responsabilità del proprietario e del detentore che adotterà gli accorgimenti necessari, ivi compresa l'eventuale pulizia delle aree qualora imbrattata dagli escrementi dei propri animali. Per i gatti è obbligatorio il trasportino. Il detentore a qualsiasi titolo deve aver cura che gli stessi non sporchino o creino disturbo o danno alcuno e rispondono, sia civilmente che penalmente, di eventuali lesioni a persone, animali e cose provocate dall'animale stesso.

3. Viene concessa la facoltà di non ammettere gli animali al proprio interno a quegli esercizi che, presentata documentata e motivata comunicazione al Sindaco, predispongano appositi e adeguati strumenti di accoglienza, atti alla custodia degli stessi durante la permanenza dei proprietari all'interno del medesimo esercizio. Non è consentito al Responsabile dell'esercizio commerciale vietare l'ingresso nei suddetti locali ai cani guida che accompagnano le persone non vedenti o ipovedenti.

4. I cani accompagnati dal proprietario o detentore a qualsiasi titolo, hanno libero accesso, nei modi consentiti dal comma 2 del presente articolo, a tutti gli Uffici Comunali.

5. Nel caso del trasporto pubblico su taxi, i conducenti degli stessi hanno la facoltà, tramite preventiva comunicazione telefonica se prenotati, di rifiutare il trasporto di animali di grossa taglia; quelli di piccola taglia sono sempre ammessi al trasporto, purché tenuti in grembo. I gatti, se sono alloggiati in un trasportino.

6. Ai cani è consentito l'accesso muniti di guinzaglio e di eventuale museruola nelle case di cura, nelle case di riposo e nelle apposite aree degli ospedali per far visita ai proprietari ricoverati, salvo diverso regolamento interno del nosocomio.

7. In deroga al Regolamento di Polizia Cimiteriale, ai cani accompagnati dal proprietario o da altro detentore è consentito l'accesso in tutti i cimiteri purché muniti di guinzaglio ed eventuale museruola.

8. Sui mezzi pubblici di trasporto i cani accompagnati dal padrone o detentore hanno libero accesso, secondo le modalità previste dai gestori del pubblico servizio.

Art. 23 - Accesso ai giardini pubblici, parchi, aree verdi e spiagge pubbliche

1. Ai cani accompagnati dal proprietario o da altro detentore è consentito l'accesso a tutte le aree pubbliche e di uso pubblico compresi giardini, parchi, aree verdi attrezzate e spiagge; in relazione all'accesso degli animali alle spiagge si richiamano le disposizioni di cui alla Legge Regionale della Puglia 17 dicembre 2018, n. 56 "Norme per l'accesso alle spiagge degli animali da affezione".

2. E' fatto obbligo di utilizzare il guinzaglio e, ove sia necessario, anche la apposita museruola qualora gli animali possano determinare danni o disturbo agli altri frequentatori ad eccezione delle ipotesi previste all'articolo 11. I cani soggetti a rilevazione da parte del Servizio Veterinario per rischio potenziale elevato, in base alla gravità delle eventuali lesioni provocate a persone, animali o cose, devono essere sempre condotti nei luoghi di cui al comma 1 mediante guinzaglio e con museruola. Il proprietario o il detentore a qualsiasi titolo è responsabile del controllo e della conduzione degli animali e risponde, sia civilmente che penalmente, di eventuali lesioni a persone, animali e cose provocate dall'animale stesso.

3. E' vietato l'accesso ai cani in aree destinate e attrezzate per particolari scopi, come le aree giochi per bambini, quando a tal fine le stesse siano chiaramente delimitate e segnalate con appositi cartelli di divieto e dotate di strumenti atti alla custodia dei cani all'esterno delle stesse.

4. Negli asili nido, nelle scuole per l'infanzia e negli istituti scolastici i cani non hanno libero accesso salvo diversa prescrizione dei responsabili della struttura.

Art. 24 - Aree destinate ai cani

1. Nell'ambito di giardini, parchi ed altre aree a verde di uso pubblico, sono individuati, autorizzati e realizzati, mediante appositi cartelli e delimitazioni fisiche, spazi destinati ai cani, dotati anche delle opportune attrezzature. La gestione delle strutture ludico-ricreative per cani nelle suddette aree può essere affidata alle associazioni animaliste ed alla Guardie Zoofile.

2. Negli spazi a loro destinati, i cani possono muoversi, correre e giocare liberamente, senza guinzaglio e museruola, sotto la vigilante responsabilità degli accompagnatori fermo restando l'obbligo

di evitare che i cani stessi costituiscano pericolo per le persone, per gli altri animali, o arrechino danni a cose.

3. Anche in tali spazi è obbligatorio rimuovere accuratamente le deiezioni solide ai sensi dell'articolo 30 comma 2.

4. Per accedere a dette aree, qualora vigilate, i proprietari dovranno far verificare la regolare presenza di microchip, nonché il possesso delle previste vaccinazioni (*libretto*) e degli appositi strumenti di raccolta per le deiezioni dei propri animali.

Art. 25 - Accesso alle aree di libera fruizione dell'arenile

La disciplina degli accessi all'arenile da parte degli animali da compagnia è regolata dalla Legge Regionale della Puglia 17 dicembre 2018, n. 56 "Norme per l'accesso alle spiagge degli animali da affezione", nonché di volta in volta dall'Ordinanza Balneare della Regione Puglia.

Titolo IV - CANI

Art. 26 - Attività motoria e rapporti sociali

1. Chi detiene a qualsiasi titolo un cane dovrà provvedere a consentirgli, ogni giorno, l'opportuna attività motoria. I cani custoditi in appartamento, in box o recinto con spazio all'aperto devono poter effettuare regolari uscite giornaliere. Tale obbligo non sussiste qualora il recinto abbia una superficie di almeno otto volte superiore da quella minima richiesta dal successivo articolo 27.

2. Ogni canile o rifugio pubblico o privato deve disporre di un'adeguata area di sgambamento per i cani, da usare con regolarità per ogni cane detenuto.

3. Al fine di tutelarne il benessere è consentito far abbeverare animali domestici o attingere acqua per lo stesso fine, dalle fontane pubbliche.

4. E' vietato tenere i cani in isolamento e in condizioni che rendono impossibile il controllo quotidiano del loro stato di salute o privarli dei necessari contatti sociali tipici della loro specie.

Art. 27 - Dimensioni dei recinti

1. Per i cani custoditi in recinto la superficie di base non dovrà essere inferiore a metri quadrati 20; ogni recinto non potrà contenere più di due cani adulti con gli eventuali loro cuccioli in fase di allattamento; ogni cane in più comporterà un aumento minimo di superficie di metri quadrati 6.

2. Per i cani custoditi in box la superficie di base non dovrà essere inferiore a metri quadrati 9 per cane. Ogni cane in più comporterà un aumento minimo di superficie di metri quadrati 4.

Art. 28 - Guinzaglio e museruola

1. I cani di proprietà circolanti nelle pubbliche vie o in altri luoghi aperti frequentati dal pubblico, nonché nei luoghi condominiali comuni, sono condotti con guinzaglio di lunghezza non superiore a un metro e mezzo. La museruola, rigida o morbida, va sempre portata con sé e applicata al cane in caso di rischio per l'incolumità di persone o animali o su richiesta motivata delle Autorità competenti.

2. Nelle aree appositamente attrezzate, nelle proprietà private e nei luoghi aperti dove non sono presenti altre persone i cani possono essere condotti senza guinzaglio e senza museruola sotto la responsabilità del proprietario e del detentore.

3. I cani iscritti nel registro dei cani a rischio potenziale elevato istituito ai sensi dell'Ordinanza del Ministero della Salute contingibile ed urgente concernente la tutela dell'incolumità pubblica dall'aggressione dei cani devono essere sempre condotti con guinzaglio e museruola.

4. In deroga al precedente comma 1, i cani di piccola taglia possono essere trasportati in braccio o in apposite borse/trasportini, purché ritornino al guinzaglio una volta riposti al suolo.

Art. 29 - Cani liberi accuditi

1. Quale strumento alternativo per la lotta al fenomeno del randagismo e per evitare la reclusione a vita nei canili, ai sensi della Circolare del Ministro della Sanità 14 Maggio 2001 n. 5, il Comune riconosce e promuove la figura del cane di quartiere.

2. Le condizioni che rendono possibile il riconoscimento del cane di quartiere, vengono definite concordemente entro 90 giorni dall'entrata in vigore del presente Regolamento, dal Servizio Veterinario delle ASL territorialmente competenti, in accordo con le Associazioni di volontariato animalista e per la protezione degli animali riconosciute operanti sul territorio.

Tali Associazioni o i privati cittadini che abitualmente si prendono cura dei cani che vorrebbero far riconoscere come cani di quartiere chiedono, all'Ufficio per la tutela dei Diritti Animali (U.D.A.) ed al Servizio veterinario della ASL territorialmente competente, il parere tecnico per il riconoscimento dei singoli cani, dei quali assumono l'onere della gestione volta a garantire all'animale i parametri minimi di sostentamento: somministrazione di alimenti e pulizia del ricovero.

3. I cani liberi accuditi devono essere vaccinati e sterilizzati gratuitamente dal Servizio veterinario della ASL territorialmente competente, o da un medico veterinario libero professionista convenzionato con il Servizio veterinario della ASL territorialmente competente o da un medico veterinario indicato dalle associazioni di cittadini formalmente costituite in osservanza della riforma del Terzo Settore e al D. Lgs 117/2017, senza scopo di lucro, avente per obiettivo la promozione della cultura del rispetto degli animali e la loro protezione ai fini del raggiungimento del controllo del randagismo e protezione degli animali.

4. I cani liberi accuditi devono essere iscritti all'anagrafe canina, muniti di microchip a nome del Comune competente che se ne assume l'onere della responsabilità della proprietà del cane e del mantenimento dell'animale e portare una medaglietta ben visibile dove devono essere indicati chiaramente il Comune di appartenenza, il recapito telefonico del tutore che abitualmente si prende cura dell'animale. I dati del predetto tutore devono essere annotati anche nell'anagrafe canina.

5. E' istituito presso l'Ufficio per la tutela dei Diritti Animali (U.D.A) l'apposito registro comunale dei cani di quartiere. Detto Ufficio ne curerà l'aggiornamento dei nuovi cani inseriti e dei cani deceduti.

Art. 30 - Raccolta deiezioni

1. I cani, per i bisogni fisiologici, dovrebbero essere preferibilmente condotti negli spazi di terra in prossimità di alberi, negli spazi verdi, nelle aree attrezzate dei parchi pubblici ed in prossimità degli scolatoi a margine dei marciapiedi. In ogni caso i proprietari o i detentori sono obbligati all'immediata raccolta delle feci emesse dai loro animali, in modo preservare lo stato di igiene e decoro del luogo.

2. A tal fine gli accompagnatori dei cani hanno l'obbligo di essere sempre muniti di palette ecologiche o appositi strumenti all'uopo predisposti, per la pronta asportazione delle deiezioni. Sono esentati i non vedenti accompagnati da cani guida e particolari categorie di portatori di handicap impossibilitati alla effettuazione della raccolta delle feci.

3. E' obbligatoria l'asportazione delle sole deiezioni solide, mentre per la diluizione a mezzo di acqua di quelle liquide i proprietari e i detentori di cani dovranno essere dotati e utilizzare obbligatoriamente una bottiglietta di acqua.

Art. 31 - Centri di addestramento-educazione

1. Chi intende attivare un centro di addestramento-educazione per cani deve presentare richiesta al Sindaco. L'autorizzazione verrà rilasciata previo parere favorevole dell'Ufficio competente per la tutela degli animali sentito il Servizio Veterinario ASL competente per territorio.

2. All'atto della domanda il responsabile del Centro di addestramento-educazione fornisce il curriculum degli addestratori impiegati ed una dichiarazione nella quale si impegna a non utilizzare metodi coercitivi,

a non eseguire addestramenti intesi ad esaltare l'aggressività dei cani e rispettare le disposizioni del presente Regolamento.

3. I centri in funzione all'entrata in vigore del presente Regolamento dovranno adempiere al procedimento di cui ai precedenti commi presentando la domanda entro 90 giorni dall'entrata in vigore del presente Regolamento.

Art. 32 - Adozioni da canili e da privati cittadini, sterilizzazione

1. L'Ufficio per la Tutela dei Diritti degli Animali (U.D.A.) autorizza gli affidi temporanei e le adozioni di cani e gatti solo se effettuati esclusivamente presso il Canile Comunale o convenzionato o con garante un'Associazione costituita di volontariato animalista, a persone che diano garanzia di buon trattamento. Per tale pratica l'Ufficio competente per la tutela degli animali adoterà un modulo ufficiale per l'operazione entro 60 giorni dall'entrata in vigore del presente Regolamento che potrà essere aggiornato quando necessario.

2. La pratica della sterilizzazione di cani e gatti, che deve essere incentivata in ogni forma per la detenzione presso i cittadini, è obbligatoria nei canili pubblici e privati.

3. L'accesso alle strutture (canile e rifugio comunale o convenzionato) che custodiscono cani del comune di Barletta deve essere garantito ai privati per minimo 4 giorni a settimana, per almeno 2 ore al giorno e garantendo, comunque, almeno 2 pomeriggi a settimana e la domenica.

4. E' obbligatorio consentire l'accesso al canile comunale o convenzionato che custodisca cani del comune di Barletta ai rappresentanti delle Associazioni Animaliste, sia ai fini delle verifiche sullo stato di salute degli animali, sia per consentire la possibilità di porre gli stessi in adozione con le modalità di cui al comma 1.

5. Ai sensi della L.R. 12/95 le verifiche presso i rifugi ed i canili comunali possono essere eseguite da tutte le Forze dell'Ordine, dal personale Veterinario della ASL competente e dalle Guardie Zoofile siano esse guardie particolari giurate delle Associazioni protezionistiche e zoofile riconosciute ai sensi dell'art. 6 della Legge 189/2004, nonché le G.Z.V. - Guardie zoofile volontarie della Regione Puglia.

Titolo V - GATTI

Art. 33 - Definizione dei termini usati nel presente titolo

1. Per "gatto libero" si intende un animale che vive in libertà, di solito insieme ad altri gatti.

2. Per "colonia felina" si intende generalmente un gruppo di gatti che vivono in libertà e frequentano abitualmente lo stesso luogo. Le medesime tutele in favore delle colonie feline si applicano anche al singolo gatto libero che vive in libertà e frequenta abitualmente lo stesso luogo. La presenza di una colonia felina (ma anche di un singolo gatto libero) può essere segnalata tramite appositi cartelli, applicabili autonomamente da colui che se ne occupa, previo censimento presso il Servizio Veterinario dell'ASL competente.

3. La persona che si occupa della cura e del sostentamento delle colonie di gatti che vivono in libertà o del gatto singolo libero è denominata curatore o curatrice di colonia felina o anche "gattaro" o "gattara".

Art. 34 - Tutela dei gatti liberi

1. I gatti liberi che vivono nel territorio sono tutelati dal Comune.

Art. 35 - Compiti dell'ASL

1. L'ASL provvede in base alla normativa vigente, alla sterilizzazione dei gatti liberi reimmettendoli in seguito, anche tramite gattari/gattare ed Associazioni animaliste, all'interno della colonia di provenienza. Provvede altresì alla vigilanza sanitaria sulla corretta gestione delle colonie stesse.

2. Le modalità di accettazione e conferimento degli animali da sterilizzare sono disposte direttamente dalla ASL.

Art. 36 - Cura delle colonie feline da parte dei/delle gattari/e

1. Il Comune riconosce e sostiene, anche tramite la stipula di accordi, l'attività benemerita dei cittadini che, come gattari/e, si adoperano per la cura ed il sostentamento delle colonie di gatti liberi e promuove periodici corsi di informazione in collaborazione con il Servizio Veterinario dell'ASL competente per territorio e le Associazioni di volontariato animalista.
2. Chi intende accudire una colonia felina deve fare richiesta al Servizio Veterinario dell'ASL. In caso di accettazione della domanda, verrà rilasciata apposita attestazione che sarà inviata per conoscenza al competente Ufficio comunale per la tutela degli animali.
3. Al cittadino o cittadina gattaro/a è permesso l'accesso, al fine dell'alimentazione e della cura dei gatti, a qualsiasi habitat nel quale i gatti trovano cibo, rifugio e protezione.
4. La cattura dei gatti liberi, per la cura e la sterilizzazione, potrà essere effettuata dai/dalle gattari/e o da personale appositamente incaricato dall'Amministrazione Comunale.

Art. 37 - Colonie feline

1. Le colonie feline sono tutelate dal Comune che, nel caso di episodi di maltrattamento, si riserva la facoltà di procedere a querela nei confronti dei responsabili secondo quanto disposto dal Codice Penale.
2. Le colonie feline che vivono all'interno del territorio comunale sono censite dal Servizio Veterinario ASL competente per territorio in collaborazione con l'Ufficio competente per la tutela degli animali, le Associazioni ed i singoli cittadini. Tale censimento deve essere regolarmente aggiornato sia al riguardo del numero dei gatti che delle loro condizioni di salute.
3. Le colonie feline non possono essere spostate dal luogo dove abitualmente risiedono; eventuali trasferimenti potranno essere effettuati in collaborazione con il competente Servizio Veterinario ASL competente per territorio ed esclusivamente per comprovate e documentate esigenze sanitarie riguardanti persone o gli stessi animali o comprovate motivazioni di interesse pubblico.
4. E' istituito presso l'Ufficio per la tutela dei Diritti Animali (U.D.A) l'apposito registro comunale delle colonie feline. Detto Ufficio ne curerà l'aggiornamento inserendo luogo della colonia, responsabile della colonia, numero complessivo di esemplari, data e luogo di sterilizzazione dei vari soggetti.

Art. 38 - Alimentazione dei gatti

1. I/le gattari/e potranno rivolgersi anche alle mense delle scuole comunali per il prelievo di avanzi alimentari da destinare all'alimentazione dei gatti, oppure ad altre forme di approvvigionamento alimentare che potranno essere successivamente istituite allo stesso scopo.

I/le gattari/e sono obbligati a rispettare le norme per l'igiene del suolo pubblico e del decoro urbano evitando la dispersione di alimenti, provvedendo alla pulizia della zona dove i gatti sono alimentati dopo ogni pasto ed asportando ogni contenitore utilizzato per i cibi solidi ad esclusione dell'acqua.

TITOLO VI - EQUINI

Art. 39 - Principi distintivi

1. Il cavallo utilizzato per compagnia, lavoro o attività sportiva va trattato con rispetto e dignità e deve essere tutelato il suo benessere sia durante le ore di lavoro che in quelle di riposo, non potrà quindi essere macellato o ceduto a qualunque titolo per la macellazione.
2. Gli equini che vivono all'aperto, con esclusione di quelli che vivono allo stato brado, devono disporre di una struttura coperta, chiusa almeno su tre lati, atta a ripararli dal sole e dalle avverse condizioni atmosferiche, devono avere sempre disposizione dell'acqua fresca e devono essere nutriti in modo soddisfacente.

3. È fatto assoluto divieto di mantenere gli equidi in poste, sia all'interno dei box che all'aperto. È concesso di legare i cavalli solo per il tempo necessario alle operazioni di strigliatura e per gli interventi di mascalcia, ovvero per brevi soste.
4. La superficie minima del box deve essere "2 volte l'altezza al garrese x 2 volte l'altezza al garrese", ovvero per un cavallo di 160 cm di altezza al garrese la superficie minima corrisponde a 3,2 m x 3,2 m = 10,24 mq. L'altezza dei ricoveri non deve essere inferiore ai 3 m di media e comunque adeguata alla taglia dell'animale, che deve poter stazionare senza problemi di movimento. Nel box si dovrà provvedere alla frequente sostituzione della lettiera per garantire l'adeguata igiene degli zoccoli. Le scuderie devono essere spaziose e ben aerate. La superficie minima del box per fattrici e stalloni è di 4 m x 5 m. È fatto comunque obbligo di garantire la possibilità agli equidi scuderizzati di compiere attività motoria libera all'aperto in un paddock di adeguate dimensioni ogni giorno per almeno 8 ore.
5. È fatto divieto di tenere in segregazione sociale gli equidi. Gli animali scuderizzati devono poter avere la possibilità di relazionarsi con i propri simili. A tal uopo, le finestre superiori dei box devono essere lasciate aperte, affinché gli animali possano vedersi e fare attività di grooming.
6. I proprietari e/o detentori di equidi devono assicurare nutrimento adeguato secondo la razza, l'età e le condizioni fisiche degli animali, assistenza sanitaria e regolari interventi di mascalcia.
7. È fatto altresì divieto di impastoiare gli arti dei cavalli, accorciare il fusto della coda, modificare la posizione naturale degli zoccoli, impiegare ferrature dannose e fissare pesi alla regione degli zoccoli.
8. Gli equidi impiegati in attività di lavoro non devono essere sottoposti a sforzi e/o pesi eccessivi, e devono godere di sufficiente riposo e alimentazione adeguata all'attività svolta. Parimenti, è vietato utilizzare per lavoro e per la monta equidi anziani, malati e fiaccati, nonché le fattrici in stato di gravidanza.
9. È fatto divieto di utilizzare sugli equidi strumenti coercitivi che li possano danneggiare fisicamente e psicologicamente. Con particolare riguardo alle stereotipie comportamentali – detti "vizi di stalla" - come il ticchio d'appoggio e il ballo dell'orso, si sconsiglia l'utilizzo del collare costrittivo e l'immobilità forzata legando l'animale ai due lati della testa, a favore di una terapia atta al recupero comportamentale (spostamento dell'equide all'aperto, introduzione in un branco, arricchimento ambientale).
10. Gli equini non dovranno essere sottoposti a sforzi o a pesi eccessivi e/o incompatibili con le loro caratteristiche etologiche, e non dovranno essere montati o sottoposti a fatiche cavalli anziani o malati.
11. Gli equini adibiti ad attività sportive o da diporto nei maneggi devono essere sempre dissellati quando non lavorano.
12. Il Comune si impegna ad autorizzare lo svolgimento di gare di equidi, o altri ungulati, solo dopo aver verificato, attraverso personale appositamente delegato e presente sul posto prima dello svolgimento della gara, che: a) la pista delle corse sia ricoperta da materiale idoneo ad attutire i colpi degli zoccoli degli animali sul terreno asfaltato o cementato; b) il percorso della gara sia circoscritto con adeguate sponde tali da ridurre considerevolmente il danno agli animali, in caso di caduta, nonché per garantire la sicurezza delle persone che assistono; c) il Servizio Veterinario ASL verifichi lo stato di salute e l'identità degli animali, secondo le prescrizioni dell'Ordinanza contingibile ed urgente del Ministero della Salute, concernente la disciplina di manifestazioni pubbliche o private nelle quali vengono impiegati equidi al di fuori degli impianti e dei percorsi ufficialmente autorizzati.

Titolo VII – VOLATILI E FAUNA SELVATICA E PICCOLA FAUNA

Art. 40 - Detenzione di volatili

1. I volatili, per quanto riguarda le specie sociali, dovranno essere tenuti possibilmente in coppia.

2. Gli spazi e le modalità di detenzione dei volatili da parte di privati non dovranno mai essere inferiori a quelle stabilite dalla normativa nazionale e regionale.

3. Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano nei casi inerenti in viaggi a seguito del proprietario o il trasporto e/o il ricovero per esigenze sanitarie.

Art. 41 - Tutela dei volatili e della fauna selvatica

1. E' fatto assoluto divieto a chiunque di danneggiare o distruggere i nidi di rondine, balestruccio e Rondone e di qualunque altro uccello.

Possibili deroghe sono ammesse in caso di restauri o ristrutturazioni solo al di fuori del periodo di nidificazione degli uccelli (dal 15 febbraio al 15 settembre) in base a specifiche e individuali autorizzazioni comunali previa verifica della tutela degli animali e a fronte della compensazione obbligatoria con nidi artificiali.

2. E' fatto divieto sul territorio comunale di molestare, catturare, detenere e commerciare le specie appartenenti alla fauna selvatica, fatto salvo quanto stabilito dalle leggi vigenti che disciplinano l'esercizio della protezione della fauna selvatica, della pesca e delle normative sanitarie.

3. Sono sottoposte a speciale tutela sul territorio comunale, per la loro progressiva rarefazione, tutte le specie di Anfibi e Rettili, sia che si tratti di individui adulti che di uova o larve ed i microhabitat specifici a cui esse risultano legate per la sopravvivenza; in particolare sono quindi protette le zone umide riproduttive degli anfibi, in tutte le loro forme e tipologie e qualsiasi prelievo operato dai soggetti autorizzati dalla normativa regionale deve essere comunicato in anticipo al competente Ufficio per la tutela degli animali.

4. La pulizia di fontane pubbliche, degli alvei dei laghetti artificiali o naturali e dei corsi d'acqua, con presenza di mammiferi, uccelli, rettili o anfibi, dovrà sempre avvenire comunicando tale intenzione in anticipo alla data d'inizio dei lavori al competente Ufficio per la tutela degli animali per i necessari eventuali controlli che escludano danni agli animali.

5. E' vietato recare disturbo, detenere, danneggiare, uccidere, trasferire e commercializzare uova e specie di uccelli o mammiferi appartenenti alla fauna selvatica nonché danneggiare o distruggere nidi e tane. La detenzione e il trasferimento potranno essere effettuate dalle strutture autorizzate dalla Autorità competenti ai sensi della vigente normativa. Il presente comma si applica in tutte quelle situazioni e quelle specie non comprese da altre normative.

6. E' vietato disturbare, catturare e danneggiare nelle aree di verde pubblico la fauna, ivi comprese tutte le specie di anfibi e rettili, sia che si tratti di individui adulti che di uova o larve.

7. E' vietato utilizzare diserbanti e/o disseccanti per la pulizia di fossi e torrenti nonché sugli argini e cigli da questi per una distanza di massima piena di 10 metri.

8. E' vietato utilizzare la pratica del piro diserbo ovvero la bruciatura delle stoppie salvo diversa prescrizione da parte del Consorzio Fitopatologico competente per territorio

9. Le specie animali - le relative ed eventuali sottospecie, nonché le specie autoctone mediterranee o europee occasionalmente presenti sul suolo comunale - oggetto di tutela sono:

a) tutte le specie appartenenti alla classe degli Anfibi

b) tutte le specie autoctone appartenenti alla classe dei Rettili

c) tutti i mammiferi ad eccezione di quanto previsto dalla legge 157 del 1992, il topolino delle case, il ratto nero ed il ratto delle chiaviche;

d) tutti i crostacei di specie autoctone;

e) tutte le popolazioni di specie endemiche e di importanza comunitaria di invertebrati dulciacquicoli e terragnoli.

E' tutelato, inoltre, l'intero popolamento animale proprio delle cavità ipogee ed è vietato detenere chiroteri di specie autoctone.

10. Chiunque detenga, a qualsiasi scopo e prima dell'entrata in vigore del presente Regolamento, individui appartenenti alle specie di cui al punto 9, è obbligato a denunciarne il possesso, entro 180 giorni dall'entrata in vigore del presente Regolamento, mediante comunicazione scritta da inviare all'Ufficio competente per la tutela degli animali.

Titolo VIII - ANIMALI ACQUATICI

Art. 42 - Detenzione di specie animali acquatiche

1. Gli animali acquatici appartenenti a specie sociali dovranno essere tenuti possibilmente in coppia.
2. Gli spazi e le modalità di detenzione di specie animali acquatiche da parte di privati non dovranno mai essere inferiori a quelle stabilite dalla normativa nazionale e regionale.

Art. 43 - Divieti

1. Oltre a quanto già vietato dalla normativa vigente in materia di maltrattamento degli animali, nonché di pesca marittima e di pesca in acque interne, di acquicoltura, di polizia veterinaria e di igiene degli alimenti di origine animale, è fatto assoluto divieto di:

- a) lasciare l'ittiofauna in acquari che non abbiano le dimensioni e le caratteristiche di cui dalla normativa nazionale e regionale;
- b) conservare ed esporre per la commercializzazione sia all'ingrosso che al dettaglio, nonché per la somministrazione, prodotti della pesca vivi ad esclusione dei molluschi lamellibranchi (cosiddetti frutti di mare), al di fuori di adeguate vasche munite di impianto di ossigenazione e depurazione dell'acqua con lunghezza minima quattro volte superiore alla lunghezza dell'animale più grande; oltre i due esemplari la dimensione minima va aumentata del 20% per ogni animale aggiunto;
- c) procedere alla macellazione dei prodotti della pesca negli esercizi di vendita al dettaglio, dove detti animali ad esclusione dei molluschi lamellibranchi, dovranno essere mantenuti in vasche con le caratteristiche descritte al precedente punto b) fino alla consegna al consumatore finale;
- d) mettere in palio e cedere in premio in occasione di tiri a segno, pesche, riffe, lotterie o analoghe situazioni ludiche, animali acquatici di qualsiasi specie;
- e) Tenere permanentemente le chele legate ai crostacei.

Titolo IX - ANIMALI ESOTICI

Art. 44 - Tutela degli animali esotici

1. Ai sensi del presente regolamento per animali esotici si intendono le specie di mammiferi, uccelli, rettili e anfibi facenti parte della fauna selvatica esotica, viventi stabilmente o temporaneamente in stato di naturale libertà nei territori dei paesi di origine e dei quali non esistono popolazioni stabilizzate in ambiente naturale sul territorio nazionale.
2. I possessori di animali esotici sono tenuti a presentare domanda di autorizzazione alla detenzione al Comune per il tramite del Servizio veterinario ASL territorialmente competente.
3. La domanda deve essere corredata dalle certificazioni e dagli atti che consentano la identificazione degli animali e ne dimostrino la legittima provenienza, anche ai sensi della legge 19 dicembre 1975, n. 874 e successive modificazioni e integrazioni.
4. L'autorizzazione alla detenzione è nominativa ed è rilasciata esclusivamente al legittimo possessore dell'animale.

5. La domanda di autorizzazione alla detenzione di cui al precedente comma deve essere presentata dal possessore entro otto giorni dal momento in cui ha avuto inizio la detenzione o dalla nascita dell' animale in stato di cattività .
6. I possessori sono altresì tenuto a denunciare al Comune, entro otto giorni, la morte o l'alienazione per qualsiasi causa degli animali detenuti.
7. L' allevamento per il commercio ed il commercio di animali esotici sono subordinati al rilascio di apposita autorizzazione del Comune.
8. La domanda di autorizzazione deve essere inoltrata al servizio veterinario della unità sanitario locale territoriale competente.
9. L'autorizzazione è valida esclusivamente per l' allevamento ed il commercio delle specie animali indicate nella domanda.
10. In caso di cessazione dell' attività di cui al precedente primo comma, dovrà pervenire segnalazione al Comune entro trenta giorni.
11. Chi commercia animali esotici appartenenti a specie minacciate di estinzione è tenuto a dimostrare, a richiesta, la legittima provenienza, ai sensi della legge 19 dicembre 1975, n. 874 e successive modifiche ed integrazioni.
12. Le autorizzazioni sono rilasciate dal Comune, su istruttoria a parere favorevole del servizio veterinario delle unità sanitarie locali competenti per territorio, sentito il parere obbligatorio della Commissione regionale di cui all'articolo 7 della legge regionale vigente.
13. Nella fase istruttoria, spetta al Servizio veterinario dell'ASL accertare:
 - a) la conoscenza, da parte del possessore degli animali, delle principali nozioni di zoologia, etologia ed igiene, indispensabili per il corretto governo degli animali oggetto della domanda di autorizzazione alla detenzione, all' allevamento per il commercio ed al commercio;
 - b) che i ricoveri e/ o le aree destinati agli animali possiedano requisiti strutturali ed igienico - sanitari rapportati alle esigenze degli animali da detenersi e forniscano garanzie idonee alla prevenzione di rischi od incidenti alle persone. Gli spazi e le modalità di detenzione degli animali esotici non dovranno ad ogni modo essere mai essere inferiori a quelle stabilite dalla normativa nazionale e regionale.
14. La detenzione, l'allevamento ed il commercio di animali esotici, senza apposita autorizzazione o in condizioni diverse da quelle previste all' atto dell' autorizzazione o ritenute non idonee dagli operatori della vigilanza veterinaria, comportano la revoca della eventuale autorizzazione e l' emissione, da parte del Comune, del provvedimento di sequestro cautelativo degli animali, nonché l'eventuale trasferimento degli stessi, a spese del detentore ad un idoneo centro di ricovero indicato dalla medesima commissione.

Titolo X - PROTEZIONE DEGLI ANIMALI UTILIZZATI PER FINI SCIENTIFICI E TECNOLOGICI

Art.45 - Tutela degli animali allevati e/o utilizzati per fini sperimentali

1. Su tutto il territorio comunale vengono incentivate iniziative volte all'implementazione dei metodi alternativi al modello animale, come già espresso nel Decreto nazionale e nella Direttiva europea legiferanti in materia, contribuendo anche economicamente allo sviluppo e alla convalida degli stessi e formando personale esperto nelle 3R anche corsi di approfondimento all'interno di Università e Centri di ricerca.
2. Il Comune si impegna a limitare e dissuadere l'utilizzo e l'allevamento di animali per fini sperimentali, incentivando e preferendo la conversione di stabulari utilizzatori in Centri di ricerca che si

avvalgono di metodi alternativi e non autorizzando, se non in casi eccezionali, l'apertura di nuovi stabilimenti allevatori e fornitori di animali da utilizzare per fini scientifici.

2. Il Comune incoraggia iniziative volte al recupero, riabilitazione ed affido di animali utilizzati per la sperimentazione dei comuni limitrofi. Gli animali che secondo il responsabile della ricerca, di concerto con il veterinario responsabile, sono avviabili alla riabilitazione, possono essere consegnati, in seguito a loro esplicita richiesta, a rappresentanti di Associazioni per la protezione degli animali comprese le guardie ecologiche volontarie, guardie zoofile e di protezione ambientale.

Titolo XI - UFFICIO PER LA TUTELA DEI DIRITTI DEGLI ANIMALI (U.D.A.)

Art. 46 - Istituzione dell'Ufficio per la Tutela dei Diritti degli Animali (U.D.A.)

1. Il Comune, entro 90 giorni dall'approvazione del presente regolamento, istituisce l'Ufficio per la Tutela dei Diritti degli Animali (U.D.A.)
2. L'U.D.A. è in linea di principio un Ufficio alle dirette dipendenze del Sindaco e può essere gestito dal personale comunale o, in alternativa, a mezzo di apposita disposizione, dalle Associazioni Animaliste e protezionistiche regolarmente costituite sul territorio, a mezzo di apposita convenzione con il Comune.
3. Le principali, ma non uniche, competenze dell'U.D.A. sono
 - a. Gestione delle adozioni relative agli animali custoditi presso il locale Rifugio comunale e presso il Canile Sanitario;
 - b. Gestione delle segnalazioni di ritrovamento e smarrimento di animali sul territorio comunale;
 - c. Ricezione delle segnalazioni di animali investiti o in pericolo;
 - d. Cura e detiene il registro dei cani di quartiere;
 - e. Cura e detiene il registro delle colonie feline;
 - f. Ricezione delle segnalazioni preliminari di violenze o abusi sugli animali, per le quali poi provvederà ad indirizzare il cittadino presso gli Organi di vigilanza e verifica preposti;
 - g. Attività di coordinamento e collegamento con e tra le Associazioni Animaliste e le Guardie Zoofile;
 - h. Ideazione, realizzazione e promozione di attività e progetti in materia di benessere animale, pet therapy, passerelle cinofile, ed in generale di tutte quelle attività che possano migliorare o promuovere la relazione Uomo-Animale ed il benessere animale;
 - i. Cura dei rapporti istituzionali tra civica amministrazione e ASL, Provincia, Regione, ed ogni altro Ente in materia della tutela dei diritti degli animali.
 - j. Partecipa alla Commissione comunale per i Diritti degli Animali
4. Qualora disposto con apposita determinazione del Sindaco, assolve le funzioni dell'Ufficio comunale per la tutela degli animali, ma dovrà prevedere in organico la necessaria presenza di almeno 1 dipendente comunale con funzione di coordinatore dell'Ufficio.

Titolo XII - COMITATO COMUNALE PARITETICO PER I DIRITTI DEGLI ANIMALI E IL CONTROLLO DEL RANDAGISMO

Art. 47 - Comitato Comunale paritetico per i diritti degli animali e il controllo del randagismo

1. Il Comune stabilisce rapporti stabili di consultazione con le Associazioni Animaliste nazionali e locali esistenti sul territorio, relativamente alle materie previste dal presente Regolamento.

A tal fine presso il Comune viene costituita un Comitato Comunale paritetico per i diritti degli animali e il controllo del randagismo con funzione di consultiva e di studio così composto:

- a. Il Sindaco o suo delegato;
- b. Un funzionario del Comando di Polizia Locale o suo delegato;

- b. Il Responsabile del Servizio Veterinario competente territorialmente o suo delegato;
 - c. Il Veterinario comunale;
 - d. Un rappresentante o suo delegato delle Associazioni animaliste operanti sul territorio a livello locale;
 - e. Un veterinario libero professionista scelto dalle Associazioni animaliste.
2. Il Comitato di cui sopra ha compiti propositivi verso il Sindaco per i provvedimenti da adottare, nonché di vigilanza rispetto a quanto indicato nel presente Regolamento e previsto dalle vigenti disposizioni di legge. Il comitato si riunisce obbligatoriamente almeno una volta ogni tre mesi.

Titolo XIII - DISPOSIZIONI PER AL GESTIONE DEL RIFUGIO COMUNALE PER CANI

Art. 48 - Modalità di funzionamento rifugio comunale per cani

1. Il Comune di Barletta è dotato di una struttura comunale, sita alla S.S. 170 Barletta - Andria, adibita a rifugio per cani presso la quale devono essere svolte, in proprio o mediante convenzione, le seguenti attività: a) custodia dei cani catturati dal territorio comunale, con alimentazione degli stessi e somministrazione di cure necessarie a garantire il benessere degli stessi; b) ricerca e riconsegna agli eventuali proprietari, con addebito agli stessi di tutti i costi sopportati dall'Amministrazione comunale e connessi alla periodo di custodia dell'animale (tali costi sono determinati ai sensi dell'art. 56); c) cura delle procedure di affido e di adozione dei cani senza proprietario o non reclamati nei 60 giorni dalla cattura; d) assistenza veterinaria, adeguato sgambamento e socializzazione con altri cani e con esseri umani al fine di non pregiudicare l'adottabilità dei cani custoditi.

2. Ai fini della gestione del rifugio comunale, anche mediante convenzione con il Comune, vengono individuati: a) un dirigente comunale competente; b) un medico veterinario comunale; c) un educatore cinofilo riconosciuto per il recupero di cani con problemi comportamentali; d) un responsabile dei servizi di cura ed igiene degli animali, di pulizia e disinfestazione di locali e spazi; e) il personale addetto ai servizi di cura ed igiene degli animali, di pulizia e disinfestazione di locali e spazi, in numero proporzionale ai cani ospitati nel rifugio e, comunque almeno un operatore ogni 40 cani; f) un gruppo di volontari che, oltre ad essere iscritti ad associazioni animaliste operanti sul territorio, devono essere generalizzati in un elenco tenuto dal comune e dotati di assicurazione a copertura degli eventuali danni subiti nell'esercizio di attività di volontariato con animali.

Art. 49 - Compiti del Medico Veterinario Comunale

1. Il Comune nomina il Medico Veterinario Comunale tra i soggetti, iscritti all'Albo Comunale dei Medici Veterinari e mediante procedure selettive ad evidenza pubblica.
2. In relazione alla gestione del rifugio comunale il Medico Veterinario Comunale è responsabile della salvaguardia del benessere e della salute dei cani custoditi nel predetto rifugio e, a tal fine, deve intraprendere ogni opportuna iniziativa e/o attività di tipo chirurgico, terapeutico, d'urgenza, profilattico. Il Medico Veterinario Comunale, inoltre: a) coordina le attività riferite alla gestione del Rifugio, assicurando anche il coordinamento tra il personale addetto, le associazioni di volontariato e i volontari; b) sovrintende alle attività svolte dai volontari all'interno della struttura; c) mantiene e tiene aggiornato il registro dei volontari; d) verifica i servizi appaltati dal Comune per la gestione del Rifugio al fine di attestarne l'eseguita prestazione o per segnalarne, in caso contrario, il mancato rispetto delle obbligazioni assunte; e) monitora i cani accalappiati nel territorio comunale eventualmente ricoverati presso altre strutture autorizzate e convenzionate; f) aggiorna il registro di carico e scarico e verifica la rispondenza dei dati ivi riportati rispetto allo stato di effettiva occupazione del Rifugio; g) allestisce la cartella clinica individuale di tutti i soggetti ospitati presso il Rifugio; h) somministra la terapia farmacologia agli animali che necessitano di assistenza sanitaria; i) effettua visite periodiche presso il Rifugio con valutazione generale dei singoli box e dei soggetti

che presentano sintomatologia; j) somministra agli ospiti del Rifugio la profilassi vaccinale polivalente ed effettua periodici trattamenti per il controllo di ecto ed endoparassiti; k) custodisce i farmaci utilizzati per l'assistenza sanitaria degli animali, l) predisporre, in collaborazione con i volontari di cui alla lettera f) del comma 2 dell'art. 48, la documentazione per coloro che richiedono cani in affido e fornisce le informazioni per la cura dell'animale; m) per i cani gravemente malati, incurabili e se affetti da gravi sofferenze non altrimenti controllabili che non assicurino il rispetto del benessere e delle loro esigenze fisiologiche ed etologiche, provvede alla loro soppressione con metodi eutanasici che non arrechino sofferenza all'animale e previo parere non vincolante del Servizio Veterinario ASL e dei volontari di cui alla lettera f) del comma 2 dell'art. 48; n) sovrintende al ritiro, da parte di ditta autorizzata, delle spoglie di animali morti all'interno della struttura per l'invio allo smaltimento; o) redige, ogni 6 mesi, una relazione periodica di tutte le sue attività connesse alla gestione del rifugio e la trasmette all'Amministrazione Comunale.

3. Il Medico Veterinario Comunale per lo svolgimento delle attività di cui al comma precedente, salvo che nei casi in cui siano richieste qualifiche e competenze specifiche, può avvalersi della collaborazione dei volontari di cui alla lettera f) del comma 2 dell'art. 48.

4. Il Medico Veterinario Comunale garantisce la presenza anche in pronta reperibilità ai fini dell'espletamento dei compiti ad egli attribuiti.

Art. 50 - Responsabile dei servizi di cura ed igiene degli animali, di pulizia e disinfestazione di locali e spazi del Rifugio

1. Il Comune nomina il Responsabile della gestione del Rifugio tra i suoi dipendenti o mediante procedure selettive ad evidenza pubblica.

2. In relazione alla gestione del Rifugio comunale il Responsabile della gestione si occupa della quotidiana e periodica cura e igiene degli animali, della pulizia e disinfestazione di locali e spazi del Rifugio, della somministrazione di cibo e acqua ai cani ospitati nel Rifugio.

3. Il Responsabile dei servizi di cura ed igiene degli animali, di pulizia e disinfestazione di locali e spazi del Rifugio, deve avvalersi degli operatori di cui di cui alla lettera e) del comma 2 dell'art. 48, ma resta direttamente e personalmente responsabile di tutte le attività connesse ai servizi e della gestione del personale.

4. Al fine di tutelare il benessere degli animali, anche il Responsabile della gestione del Rifugio e il personale addetto devono porre particolare cura ed attenzione nella ricognizione della popolazione per una verifica "a vista" dello stato di salute dei cani ospitati. Eventuali anomalie devono essere immediatamente segnalate al Medico Veterinario Comunale.

5. Il Responsabile della gestione del Rifugio e il personale addetto, anche avvalendosi della collaborazione dei volontari di cui alla lettera f) del comma 2 dell'art. 48, devono garantire adeguata assistenza ai visitatori secondo le indicazioni fornite dal Medico Veterinario Comunale.

6. Il Responsabile, in quanto assegnatario della gestione dei servizi e dell'uso delle strutture, provvede a detenerle secondo la diligenza del buon padre di famiglia garantendone il buon funzionamento ed informando tempestivamente il Comune degli eventuali problemi che possono verificarsi, della necessità di sottoporre a manutenzioni gli impianti e le attrezzature.

7. Sia nei casi ordinari che nei casi di emergenza, a specifica richiesta del Medico Veterinario Comunale, il personale addetto è sempre tenuto a collaborare.

Art. 51 - Ambiti di competenza del Servizio Veterinario dell'Azienda ASL BAT

1. L'ambito di competenza del Servizio Veterinario è stabilito dalla normativa statale e regionale vigente, con le specificazioni individuate nel presente Regolamento.

2. Le attività ricondotte al Servizio Veterinario consistono, in particolare, in: a) interventi obbligatori di profilassi veterinaria sui cani catturati; b) operazioni di rilevazione dello stato segnaletico degli animali catturati; c) operazioni di identificazione degli animali tramite sistema di riconoscimento elettronico (microchip) inserito sottocute con metodi che non arrechino dolore all'animale; d) iscrizione degli animali all'Anagrafe canina; e) assistenza sanitaria agli animali ricoverati presso il Canile Sanitario ricorrendo al servizio di pronta disponibilità e di primo soccorso; f) cattura, ove ricorrano le condizioni, e trasporto presso il Rifugio dei cani randagi presenti sul territorio comunale ricorrendo al servizio di pronta disponibilità; g) effettuazione degli interventi chirurgici di sterilizzazione individuati nella ovarioisterectomia per le femmine e nella orchietomia per i maschi; h) controllo dello stato di salute dei cani che entrano nella struttura; i) attività di vigilanza sul benessere animale nella struttura denominata rifugio per cani; j) indagini epidemiologiche su base locale con particolare riferimento alle malattie zoonosiche.

Articolo 52 - Collaborazione tra Comune e Associazioni di Volontariato

1. Per l'espletamento delle attività connesse alla gestione del Rifugio il Comune può avvalersi, previa stipulazione di formale convenzione, della collaborazione e del supporto, a titolo volontario e gratuito, delle associazioni di cittadini formalmente costituite in osservanza della riforma del Terzo Settore e al D. Lgs 117/2017, senza scopo di lucro, avente per obiettivo la promozione della cultura del rispetto degli animali e la loro protezione ai fini del raggiungimento del controllo del randagismo e protezione degli animali.
2. Il Comune consente l'accesso al Rifugio anche in orari diversi a quelli di cui all'art. 32, comma 3, ai volontari di cui alla lettera f) del comma 2 dell'art. 48.
3. I volontari di cui alla lettera f) del comma 2 dell'art. 48 inseriti nel relativo elenco devono nominare un proprio referente e comunicarne le generalità al dirigente comunale competente, al medico veterinario comunale e al responsabile dei servizi di gestione del rifugio.
4. L'attività svolta dai volontari di cui innanzi consiste normalmente in: a) fare sgambare i cani, collaborare agli abbinamenti dei cani nei box, collaborare alla toelettatura; b) accompagnare i visitatori al canile e fornire loro tutte le informazioni relative ai cani di cui si propone l'adozione; c) partecipare alle iniziative di informazione e sensibilizzazione promosse dal Comune e dall'ASL in materia di lotta al randagismo e tutela degli animali da affezione. Ai volontari di cui all'elenco di cui alla lettera f) del comma 2 dell'art. 48 è sempre consentito fare foto e video dei cani custoditi nel Rifugio.
5. Ai fini dell'iscrizione nell'elenco dei volontari di cui alla lettera f) del comma 2 dell'art. 48, è necessario presentare una richiesta scritta indirizzata al dirigente comunale competente e formulata secondo le modalità prescritte dall'art 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, riportante: a) i dati anagrafici e di residenza; b) un recapito telefonico raggiungibile con continuità; c) l'Associazione animalista di volontariato alla quale si è iscritti; d) l'assunzione di responsabilità in merito ad eventuali rischi, oneri e danni sia fisici che biologici che dovessero derivare dall'esercizio delle attività disciplinate nel presente titolo; e) la piena e perfetta conoscenza delle disposizioni di legge e comunali vigenti e l'accettazione delle prescrizioni ivi contenute; f) a fini di tutela del benessere animale, l'avvenuta formazione sul comportamento animale e relazione uomo-animale a cura di un'associazione di volontariato; g) l'adozione delle misure di cautela, prevenzione e protezione per l'esercizio delle attività disciplinate; h) la dichiarazione di copertura assicurativa dagli eventuali danni subiti nell'esercizio di attività di volontariato con animali.
6. L'iscrizione nell'elenco di cui alla lettera f) del comma 2 dell'art. 48 avviene previo parere dell'U.D.A. di cui all'art. 46.

7. Il Dirigente, previo parere dell'U.D.A. di cui all'art. 46, può disporre la cancellazione del volontario dall'elenco di cui alla lettera f) del comma 2 dell'art. 48 nei casi di inosservanza delle disposizioni sia generali che comunali vigenti e/o di disturbo al corretto svolgimento dei servizi.

Art. 53 - Cattura e recupero dei cani, finalizzata alla reimmissione sul territorio o alla custodia

1. Ai cani, se non pericolosi, non può essere negato il diritto di essere liberi e, quindi, la reimmissione degli stessi cani accalappiati deve essere sempre preferibile rispetto alla custodia presso le strutture comunali o convenzionate. Tale reimmissione, ove non ci siano ragioni ostative, deve essere disposta senza ritardi e previa microchippatura e sterilizzazione.

2. Comune e Servizio Veterinario della ASL BAT assicurano, in linea con la legislazione nazionale e regionale, nonché stipulando protocolli d'intesa, il servizio di cattura dei cani vaganti presenti sul territorio e di recupero di cani incidentati o feriti di cui non è individuata la proprietà al momento della richiesta di intervento.

3. Il cittadino che trova un cane vagante o randagio, la cui presenza dia origine a disturbo o molestia, ne dà immediata comunicazione alla Polizia Locale indicando la zona in cui l'animale è stato avvistato.

4. La Polizia Locale attiva il servizio di cattura e recupero svolto dal personale del Servizio Veterinario della ASL BAT.

5. I cani catturati e recuperati, qualora non sia possibile l'immediata restituzione al legittimo proprietario, sono condotti al rifugio comunale e ivi ricoverati per l'esperimento delle seguenti attività: a) verifica del microchip/tatuaggio e di altri segni di riconoscimento dell'animale volti ad individuarne il legittimo proprietario; b) registrazione dei dati relativi all'animale e all'intervento di recupero/cattura, nonché microchippatura e iscrizione in anagrafe canina qualora non presente; c) visita veterinaria e accertamenti diagnostici seguiti dalla somministrazione di eventuali terapie farmacologiche; d) riconsegna, ove possibile al legittimo proprietario, al quale saranno addebitate le spese relative alla custodia, al mantenimento e alla cura del cane dalla cattura alla riconsegna; e) nel caso in cui il cane venga reclamato nei 60 giorni dalla cattura o non venga rintracciato il suo proprietario o, seppur rintracciano il proprietario, sussistano ragioni ostative alla riconsegna del cane medesimo, ne verrà disposta la custodia nel Rifugio, salvo che non ne venga chiesto l'affido da privati o associazioni animaliste.

Art. 54 - Registro di carico e scarico

1. Il Medico Veterinario Comunale tiene aggiornato un apposito registro di carico e scarico, sotto la vigilanza del Servizio Veterinario ASL.

2. Sul registro sono annotate: la data e il luogo di cattura dell'animale vagante, i dati segnaletici, il codice di identificazione esistente od attribuito, la data di trasferimento dell'animale dopo il periodo di osservazione sanitaria e/o di ricovero e le generalità del destinatario in caso di cessione, il riferimento alla cartella clinica dell'animale.

3. Qualora il cane venisse affidato ad un privato cittadino che ne faccia richiesta, verrà compilata la scheda di affido ed allo stesso verranno forniti i documenti per l'identificazione del cane.

4. Nel caso di cane microchippato, per il quale si è provveduto all'identificazione del proprietario, lo stesso, prima del ritiro dell'animale, dovrà sottoscrivere l'apposita scheda che attesta l'avvenuta restituzione al proprietario.

5. Nel caso di cane non microchippato, per il quale si è provveduto all'identificazione del proprietario, lo stesso, prima del ritiro dell'animale, dovrà provvedere a dichiararlo presso l'anagrafe canina, alla microchippatura a proprie spese, alla sottoscrizione dell'apposita scheda che attesta l'avvenuta restituzione al proprietario.

6. I dati contenuti nell'anagrafe canina sono oggetto di analisi statistiche.

Art. 55 - Ricovero di cani padronali

1. Il ricovero di un cane padronale è consentito con spese a carico del richiedente previa autorizzazione del Dirigente, valutata la situazione di affollamento del Rifugio.

2. E' consentito il ricovero urgente di cani i cui proprietari vengano sottoposti a misure cautelari disposte dall'Autorità Giudiziaria.

Art. 59 – Costi e tariffe per cure, mantenimento, cattura e custodia dei cani di proprietà

1. Al proprietario del cane ritrovato e restituito viene applicata la tariffa giornaliera per la permanenza presso il Rifugio nonché le spese sostenute per eventuali trattamenti sanitari.

2. Le tariffe per le prestazioni praticate ai cani catturati devono essere pubbliche. A tal fine nel Rifugio è presente una bacheca, situata all'esterno dei locali di servizio dove deve essere esposta la tabella con l'indicazione delle tariffe a carico di coloro che eventualmente risultino proprietari dei cani catturati.

3. Si applicano le seguenti tariffe:

- euro 3,00 giornalieri per la permanenza nel rifugio di animali restituiti ai proprietari;
- euro 3,00 giornalieri per rinunce di proprietà e cucciolate;
- euro 16,00 + costo vaccino per vaccinazioni;
- euro 16,00 + costo farmaco per antiparassitari;

4. Le tariffe di cui sopra sono aggiornate annualmente dal Dirigente competente in base all'indice ISTAT di settore.

Titolo XIV - ALBO COMUNALE DEI MEDICI VETERINARI

Art. 60 - Albo comunale dei medici veterinari

1. Al fine di consentire il rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità, trasparenza e nel rispetto del principio di rotazione nell'affidamento di incarichi a medici veterinari di fiducia per il servizio di "primo soccorso" da eseguirsi sugli animali, non padronali, rinvenuti feriti, traumatizzati e malati, sul territorio comunale e/o ricoverati presso le strutture canile/rifugio comunali o convenzionate, nonché nell'ottica della semplificazione e celerità dell'azione amministrativa, è istituito presso il Comune l'Albo dei medici veterinari.

2. L'inserimento nel predetto albo non pone in essere nessuna procedura selettiva, concorsuale, paraconcorsuale, né parimenti prevede alcuna graduatoria di merito delle figure professionali, ma semplicemente serve ad individuare soggetti ai quali rivolgere l'invito per l'affidamento di incarichi, aventi carattere di urgenza e non prevedibili, per cure veterinarie a favore degli animali di cui al comma 1.

3. L'inserimento nel predetto albo è subordinato all'esito positivo dell'esame della completezza della domanda inoltrata, da parte del Comitato di cui all'art. 47 che provvederà ad aggiornare il medesimo albo con cadenza annuale e a trasmetterlo al Dirigente del Settore Ambiente per l'approvazione con determina dirigenziale.

4. La domanda per l'inserimento nell'albo comunale dei medici veterinari dovrà pervenire al Settore Ambiente, entro il 31 ottobre di ogni anno anche ai fini dell'aggiornamento dell'albo per l'anno successivo, mediante pec (posta elettronica certificata) o in plico chiuso consegnato a mezzo raccomandata a.r. o deposito a mani e, oltre alle generalità anagrafiche del richiedete, dovrà contenere la dichiarazione

sostitutiva dell'atto di notorietà, resa ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. 445/2000 e s.m.i., di possesso dei seguenti requisiti: a) conseguimento della Laurea in medicina veterinaria e abilitazione all'esercizio della professione; b) numero di iscrizione al relativo albo professionale; c) modalità di adesione all'albo come singolo veterinario o in compartecipazione con altro veterinario facente parte dello stesso ambulatorio; d) assenza di condizioni di esclusione o di incompatibilità previste dalla normativa; e) assenza di circostanze generali e particolari che possono influire sullo svolgimento del servizio; f) consenso al trattamento dei dati sensibili e personali; g) rispetto degli obblighi connessi alle disposizioni in materia di sicurezza, protezione degli animali e condizioni di lavoro in genere, di cui garantisce la piena osservanza; h) conoscenza e accettazione, integralmente e incondizionatamente, delle norme e condizioni contenute nel presente regolamento; i) possesso della cittadinanza italiana o di uno degli Stati della Comunità Europea; j) godimento dei diritti civili e politici; k) assenza di contenziosi con l'Amministrazione Comunale; l) applicazione delle tariffe minime previste dall'ordine professionali dei medici veterinari; m) impegno a garantire la pronta reperibilità 24 ore su 24 nell'arco del periodo mensile di competenza comunicato dal Settore Ambiente; n) per i medici veterinari delle ASL, dichiarazione di condizioni contrattuali compatibili con incarichi temporanei di lavoro con il Comune. All'istanza di iscrizione all'albo deve essere allegata copia fotostatica di un documento valido di riconoscimento. Il richiedente si impegna in caso di variazione dei dati trasmessi a dare tempestiva comunicazione. In caso di perdita di uno dei requisiti richiesti per l'iscrizione all'Albo, o di gravi negligenze e/o ritardi nell'espletamento degli incarichi, l'iscritto verrà cancellato dall'albo con determinazione del dirigente del Settore. La cancellazione è disposta altresì su richiesta dell'interessato o in caso di morte dello stesso. È fatta salva la facoltà dell'Amministrazione di verificare quanto dichiarato dai soggetti ammessi all'Albo, con l'avvertenza che in caso negative dell'accertamento, si procederà alla cancellazione dall'elenco e alle comunicazioni alle Autorità competenti.

6. L'inserimento nel suddetto albo è condizione necessaria per l'affidamento degli incarichi che di seguito si elencano in modo semplificativo e non esaustivo:

- ricovero di animali non padronali, rinvenuti feriti, traumatizzati e malati, sul territorio comunale e/o ricoverati presso le strutture canile/rifugio comunali o convenzionate;
- esami di laboratorio (sangue, urine, etc.) ed esami diagnostici strumentali (radiografie, ecografie, etc) sugli animali di cui innanzi;
- interventi chirurgici ed ogni altro intervento necessario a garantire la buona salute degli animali di cui innanzi.

7. Nell'attribuzione degli incarichi si terrà conto del principio della rotazione nella scelta dei nominati iniziando dal primo nominativo inserito nell'elenco in ordine alfabetico, con il coordinamento del medico veterinario comunale. Nel caso in cui è necessario il possesso di attrezzature di maggiore tecnologia o di una maggiore professionalità non in possesso dell'ambulatorio di turno si procederà ad individuare il laboratorio in possesso di questi requisiti sempre rispettando l'ordine elencato dell'albo. La mancata accettazione di incarichi conferiti, senza valido e giustificato motivo, comporta l'esclusione dall'Albo per la durata di un anno a far data dal conferimento.

8. Per quanto non previsto nel presente articolo si applica la vigente normativa in materia.

Titolo XV - DISPOSIZIONI FINALI

Art. 61 - Sanzioni

1. Fatta salva l'applicazione delle sanzioni già previste dalla normativa nazionale e regionale, per le violazioni alle disposizioni del presente regolamento, si applicano le sanzioni amministrative che seguono:

a) Chiunque ponga in essere le condotte di cui alla lettera b) del comma 10 art. 1 o violi anche una sola delle disposizioni di cui agli articoli 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 18, 22, 23, 24, 25, 28, 29 e 30 è punito con una sanzione amministrativa da euro 150,00 a euro 500,00. La violazione di alcuni dei summenzionati articoli può integrare la fattispecie penalmente rilevante di cui all'art. 727 comma 1 c.p. e quindi comportare la conseguente denuncia alle competenti Autorità Giudiziarie.

b) Chiunque violi anche una sola delle disposizioni di cui all'articolo 14 è punito con una sanzione amministrativa da euro 300,00 a euro 900,00. La violazione di alcuni commi del summenzionato articolo può integrare la fattispecie penalmente rilevante di cui all'art. 544 bis c.p. e quindi comportare la conseguente denuncia alle competenti Autorità Giudiziarie.

c) Chiunque violi anche una sola delle disposizioni di cui agli articoli 16, 17, 26, 27, 31, 32, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44 e 45 è punito con una sanzione amministrativa da euro 150,00 a euro 600,00. La violazione di alcuni summenzionati articoli può integrare la fattispecie penalmente rilevante di cui all'art. 544 ter c.p. e quindi comportare la conseguente denuncia alle competenti Autorità Giudiziarie.

2. L'erogazione delle sanzioni di cui ai commi precedenti sarà proporzionata anche in relazione al numero di animali coinvolti nelle violazioni.

3. Le sanzioni amministrative previste dal presente articolo saranno rimosse dal Comune secondo le modalità di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689.

4. Nei casi previsti dalla medesima legge n. 689/81 e fatte salve le fattispecie di rilevanza penale, nonché ove prescritto da altra normativa, si procede, altresì, al sequestro e alla confisca dei mezzi utilizzati per commettere la violazione. Il sequestro e la confisca sono effettuati secondo le procedure disposte dal D.P.R. 29 luglio 1982, n.571, con oneri e spese a carico del trasgressore e, se individuato, del proprietario responsabile in solido. L'animale sequestrato viene affidato in custodia ad un'apposita struttura di accoglienza, in possesso dei requisiti di legge e previa convenzione. Dopo la confisca, l'animale viene assegnato alla stessa struttura di accoglienza, che ne è depositaria, per essere consegnato in proprietà a chiunque ne faccia richiesta e garantisca, in maniera documentata, il benessere dell'animale.

5. La violazione compiuta nell'esercizio di un'attività di allevamento, trasporto, addestramento e simili, o comunque commerciale, subordinata al rilascio di un'autorizzazione, licenza o altro atto di consenso comunque denominato, comporta l'obbligo di sospensione dell'attività, fino a che non venga rimossa l'inadempienza, e la successiva revoca del titolo abilitativo, qualora l'infrazione permanga oltre 30 giorni dalla notifica del provvedimento di sospensione o qualora lo stesso tipo di infrazione sia sanzionata più di due volte.

6. Al fine di assicurare una corretta ed informata esecuzione del presente Regolamento, delle leggi e di altri Regolamenti generali e locali, relativi alla protezione degli animali, l'Ufficio competente per la tutela degli animali anche in collaborazione con la Polizia Locale provvede alla redazione ed alla diffusione capillare con periodicità almeno annuale di campagne informative anche presso scuole, sedi comunali, Associazioni, negozi di animali, allevamenti, ambulatori veterinari.

7. Le entrate derivanti dall'applicazione del presente regolamento affluiscono nel capitolo destinato al finanziamento dell'Ufficio per la tutela dei Diritti Animali Comunale, delle iniziative a favore del benessere animale e per il sovvenzionamento delle convenzioni con Associazioni animaliste e protezionistiche.

8. Il comune provvede all'emissione di provvedimenti motivati che vietino la detenzione di animali, anche per finalità commerciali o lucrative, a chiunque rinunci per due volte al possesso di un animale mediante cessione spontanea alla pubblica amministrazione o nei casi di sanzione, condanna o

applicazione della pena su richiesta delle parti a norma dell'articolo 444 del Codice di procedura penale o decreto penale di condanna ai sensi dell'art 459 c.p.p. e ss, per i delitti previsti dagli articoli 544 bis, ter, quater, quinquies, 638 e 727 del Codice penale, così come modificati dalla Legge 189 del 20-07-2004, o abbiano pendenti più di un procedimento penale in corso in tale ambito Il comune senza preclusione pregiudizio per l'azione penale, predispongono un apposito servizio per:

- a) l'emissione dei provvedimenti di divieto di detenzione di animali con carattere di esecutorietà;
- b) la revoca delle autorizzazioni amministrative all'esercizio dell'attività commerciale nei casi previsti.
- c) il recupero degli oneri e delle spese a carico del trasgressore ai sensi del D.P.R. 29 luglio 1982, n. 571.
- d) la predisposizione di un registro degli allevatori presenti sul territorio comunale. Tutti i dati relativi agli atti comunali di cui alle lettere a) b) e d) sono trasmessi al Ministero della Sanità ed alla Regione, sono prontamente disponibili alle forze di polizia, agli organi di controllo ed alle guardie zoofile e sono regolarmente trasmessi alla Regione. L'azione esercitata dal Comune in applicazione delle lettere a) e b) del presente comma comportano l'esercizio della relativa azione penale e la confisca degli animali. Il Comune quale massima autorità locale è preposto nonché responsabile della tutela di tutti gli animali presenti sul proprio territorio, promuove l'azione penale, civile e esercita l'azione amministrativa per quanto attiene gli atti illeciti rivolti contro gli animali.

9. Il Comune provvede entro 24 mesi dall'approvazione del presente regolamento, al sequestro ed alla chiusura delle attività con fini di lucro concernenti animali se sprovviste delle necessarie autorizzazioni o non idonee. L'impossibilità del gestore di ottemperare al buon accudimento degli animali anche in forza di un provvedimento amministrativo o giudiziario, impone ai comuni l'onere di assumere tempestivamente la gestione, fino alla definitiva chiusura della struttura stessa effettuando azione di rivalsa sul trasgressore.

10. Per i tutti i compiti di propria competenza, il Comune può avvalersi delle Associazioni animaliste, dei servizi veterinari pubblici o privati, di altri soggetti privati idonei che diano garanzie di buon trattamento degli animali. La gestione dei servizi di competenza dei comuni deve essere concessa in convenzione al richiedente che maggiormente assicura qualità e garanzie di benessere degli animali, senza considerazione del criterio del minor costo. Il Comune provvede all'appalto dei servizi mediante la stipula di apposite convenzioni sulle quali è tenuto vigilare attraverso costanti controlli e la continua interazione con i propri gestori. Gravi o ripetute violazioni ai termini di convenzioni costituiscono motivi di risoluzione dei contratti d'appalto, i cui corrispettivi sono liquidati con cadenza mensile posticipata e solo dopo aver verificato il rispetto delle condizioni contrattuali e le condizioni di benessere degli animali. Il Comune può convenzionarsi solo con oasi feline e/o canili privati, le cui strutture insistano nell'ambito territoriale di competenza della propria ASL di riferimento. Il Comune prescindendo dai termini contrattuali già concordati con i gestori, provvedono a garantire nelle oasi feline e nei canili pubblici o privati, la regolare apertura delle strutture al pubblico, la costante attività di volontariato e la possibilità dei delegati delle Associazioni animaliste di effettuare regolari controlli non concordati.

Art. 62 - Vigilanza

1. Salve le attribuzioni degli ufficiali e degli agenti di pubblica sicurezza, alla vigilanza sull'osservanza delle disposizioni del presente regolamento sono preposti i corpi della polizia municipale, gli organi di vigilanza delle ASL, nonché le guardie zoofile volontarie con la qualifica di guardia giurata ai sensi del Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza approvato con R.D. 18 giugno 1931, n. 773 e dell'art. 6 della Legge 20 luglio 2004, n. 189.

2. Il Comandante della Polizia Locale dispone la formazione del personale, appositamente e periodicamente aggiornato su etologia e legislazione che opera in sinergia con l'Ufficio competente per la tutela degli animali ed in collaborazione con le Associazioni di volontariato animalista debitamente costituite sul territorio comunale, i responsabili dei Nuclei di Guardie Zoofile, le sezioni ambiente o sanità, e le Onlus con finalità statutarie di protezione degli animali.

Art. 63 - Incompatibilità ed abrogazione di norme.

1. Dalla data di entrata in vigore del presente Regolamento decadono tutte le norme con esso incompatibili e di rango inferiore.


2. Per quanto non contemplato nel presente regolamento si rimanda alle disposizioni di legge nazionali e regionali di settore.

Art. 64 - Norme transitorie

Al fine di facilitare l'adeguamento da parte del proprietario, o detentore a qualsiasi titolo, nonché dei rivenditori di animali alle innovazioni normative introdotte dal presente Regolamento, ove il termine non sia già diversamente e perentoriamente stabilito dal Regolamento medesimo, si fissa in 180 giorni dalla sua entrata in vigore il termine concesso per la messa a norma delle strutture di manutenzione e detenzione degli animali.

Pres. cons.:

MAZZARISI MICHELE
LIONETTI SANDRO
LOSAPPIO GIUSEPPE
CASCEUS ROSSO


The image shows four handwritten signatures in blue ink, corresponding to the names listed in the adjacent block. The signatures are stylized and cursive.